

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4393

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELLA DIFESA
(SPADOLINI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DELLE FINANZE
(VISENTINI)

COL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
(ROMITA)

E COL MINISTRO DEL TESORO
(GORIA)

Norme sul reclutamento e l'avanzamento, nonché modificazioni alla legge sullo stato degli ufficiali dell'esercito, della marina, dell'aeronautica e della guardia di finanza

Presentato il 30 gennaio 1987

ONOREVOLI DEPUTATI! — La revisione del corpo legislativo concernente il personale militare è stata giustamente finalizzata in senso interforze a partire dagli anni cinquanta, allorché furono varate le leggi 10 aprile 1954, n. 113, sullo stato giuridico degli ufficiali; 31 luglio 1954, n. 599, sullo stato giuridico dei sottufficiali; 12 novembre 1955, n. 1137, sull'avanzamento degli ufficiali e successive estensioni e modificazioni.

In tale contesto normativo omogeneo si rileva chiaramente l'inadeguatezza della legislazione relativa al reclutamento

degli ufficiali che presenta vistose difformità non più accettabili sul piano funzionale.

La normativa vigente per le forze armate e per la guardia di finanza, in merito al reclutamento, si compendia nelle seguenti leggi fondamentali:

legge 18 dicembre 1964, n. 1414: « Reclutamento degli ufficiali dell'esercito »;

legge 8 luglio 1926, n. 1178: « Ordinamento della Regia marina »;

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

regio decreto 15 maggio 1932, n. 819: « Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative riguardanti gli ufficiali di complemento della Regia marina »;

regio decreto 8 ottobre 1936, n. 1895: « Approvazione delle norme per il reclutamento nel corpo di commissariato militare marittimo e per l'avanzamento ai gradi di capitano e di maggiore nel corpo stesso »;

regio decreto 16 giugno 1938, n. 1281: « Norme e programmi per il reclutamento nel corpo delle capitanerie di porto »;

regio decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314: « Approvazione delle norme relative al reclutamento ed all'avanzamento degli ufficiali della Regia aeronautica »;

legge 2 dicembre 1940, n. 1848: « Disciplina dei corsi allievi ufficiali di complemento della Regia aeronautica »;

legge 23 febbraio 1956, n. 118: « Modificazioni alle norme relative al reclutamento dei sottotenenti in servizio permanente dell'arma aeronautica, ruolo servizi e ruolo specialisti, del corpo del genio aeronautico, ruolo assistenti tecnici, e del corpo di commissariato aeronautico, ruolo amministrazione »;

legge 8 marzo 1958, n. 233: « Riordinamento del ruolo servizi dell'aeronautica militare »;

legge 21 maggio 1960, n. 556: « Nuove norme per il reclutamento degli ufficiali di complemento dell'arma aeronautica, ruolo naviganti »;

legge 22 ottobre 1973, n. 678: « Modifiche alle norme sul reclutamento degli ufficiali dell'esercito, della marina e dell'aeronautica »;

decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1959, n. 1006: « Regolamento sul reclutamento degli ufficiali della guardia di finanza »;

legge 29 maggio 1967, n. 371: « Disposizioni sul reclutamento degli ufficiali

in servizio permanente della guardia di finanza »;

legge 22 dicembre 1975, n. 725: « Modifiche alla legge 29 maggio 1967, n. 371, recante disposizioni sul reclutamento degli ufficiali in servizio permanente della guardia di finanza »;

legge 26 febbraio 1974, n. 45: « Reclutamento di ufficiali di complemento della guardia di finanza in servizio di prima nomina ».

Si tratta di un complesso di norme varate in tempi diversi e più volte modificate che determinano notevoli differenze nelle modalità di immissione in ruolo — tra forze armate diverse e, nell'ambito di ciascuna forza armata, tra ruoli diversi — che non possono più essere accettate.

D'altra parte, l'avvenuta unificazione delle tre distinte amministrazioni militari nell'attuale ministero della difesa e la ristrutturazione dei ruoli (per unificazione o scissione di quelli esistenti), posta a base della rielaborazione della legge di avanzamento, impongono che si prosegua nell'unificazione delle norme legislative già da tempo iniziata, al fine di eliminare disparità di trattamento nei riguardi del personale interessato. Norme alquanto differenziate possono essere previste soltanto per la definizione delle modalità particolari per l'ammissione agli istituti di formazione e per la regolamentazione concernente gli stessi istituti.

Ciò nella considerazione che non possono essere completamente unificati i criteri di selezione ed i metodi di formazione degli allievi ufficiali di ciascuna forza armata.

Per quanto riguarda l'avanzamento, la legge interforze 12 novembre 1955, n. 1137, in circa trent'anni di applicazione ha manifestato limiti e carenze specie nei confronti del corretto funzionamento dei ruoli organici e delle regolari progressioni di carriera.

Essa, nella sua formulazione originaria, risultava informata ai seguenti criteri:

adottare un sistema di avanzamento nel quale risultassero esplicitamente defi-

niti gli anni di permanenza nei gradi ed i tassi di avanzamento in corrispondenza delle promozioni a scelta, collocate ai vari livelli gerarchici ove operare la selezione del personale;

offrire a tutto il personale, a parità di titoli, analoghe condizioni di avanzamento nell'ambito del proprio ruolo e nei confronti dei ruoli paritetici;

realizzare una dinamica di avanzamento tale da garantire l'immissione annuale, in ruolo ed in ogni grado, di un numero fisso di promossi al posto di altrettanto personale destinato a far vacanza mediante promozioni o collocamenti in soprannumero;

adottare profili di carriera tali da assicurare alla massa dei quadri, come obiettivo minimo, la possibilità di pervenire in tempi accettabili al grado di tenente colonnello.

La legge, pur fondata su criteri e procedimenti tecnicamente validi, per poter funzionare in modo ottimale richiedeva l'esistenza di ruoli omogenei ed a pieno organico. In contrasto con tale esigenza, all'atto dell'entrata in vigore delle nuove norme, la situazione di molti ruoli era caratterizzata da accentuata eterogeneità e disarmonie dovute alle forti differenze di provenienza, preparazione ed età del personale di ciascun ruolo. Inoltre, il volume organico dei ruoli non coincideva, per eccesso o per difetto, con l'esistenza, in relazione alle immissioni nel servizio permanente operate durante la guerra e non smaltite adeguatamente con i provvedimenti di sfollamento a domanda.

Di tali inconvenienti non si tenne debito conto in sede di elaborazione della legge che, in conseguenza, risultò priva di adeguate norme transitorie, atte a disciplinare il trapasso dalla precedente legislazione a quella nuova e ad assicurare, in tempi accettabili, la stabilizzazione dei ruoli.

La predetta situazione fu ulteriormente aggravata da altri fattori quali:

l'andamento irregolare dei reclutamenti, influenzati in modo determinante

dalle mutevoli esigenze ordinarie, dalle modifiche strutturali dei ruoli e dalla situazione socio-economica del Paese;

la spirale delle numerosissime modifiche (circa 100 in 30 anni) apportate spesso con criteri e visioni settoriali che, per sanare situazioni contingenti non oltre procrastinabili, creavano in prospettiva nuovi e più vistosi elementi di turbativa al disegno originario del legislatore.

Sono così emerse, mano a mano, anomalie come le accelerazioni di carriera in alcuni ruoli dovute a improvvise vacanze organiche, ristagni di carriera in altri ruoli nei quali si verificavano eccedenze rispetto agli organici, sensibili alterazioni dei tassi di avanzamento per cui il criterio della scelta risultava svuotato di significato o eccessivamente selettivo.

In conseguenza, ruoli analoghi e con funzioni similari di una stessa forza armata o di forze armate diverse presentano, al momento, notevoli differenze nei profili di carriera, tassi di avanzamento, modalità di progressione nelle carriere, gradi di vertice e limiti di età.

Altri aspetti della normativa vigente hanno disatteso le finalità del legislatore.

Tale normativa infatti:

ha carattere interforze solo sul piano formale, in quanto, senza motivazioni valide, detta molte norme particolari diverse per ciascuna forza armata;

è impostata soprattutto con eccessiva rigidità sul criterio della inscindibilità del binomio, non indispensabile, ruolo-materia che ha comportato l'istituzione di ruoli con volume organico modesto suscettibili di notevoli disfunzioni anche al verificarsi di turbative limitate;

contiene un numero eccessivo di norme di dettaglio per cui si è manifestata troppa vincolante.

In merito alle norme sullo stato di cui alla legge 10 aprile 1954, n. 113, è da dire che sussiste l'esigenza di modificarle, pur se in modo limitato, in conseguenza della rielaborazione della legge di avanzamento e, in particolare, per l'eliminazione

delle norme concernenti il collocamento nella posizione di « a disposizione », con la quale l'ufficiale viene tolto definitivamente dai quadri organici ma continua ad essere provvisto di impiego.

Per tutto quanto precede, in una visione innovativa più rispondente ai tempi e proiettata nel futuro, è stata ravvisata la necessità di elaborare una nuova legge che, per risolvere nella sua interezza la problematica in questione, comprenda:

nuove norme sull'avanzamento che, in un'ottica unitaria ed interforze, eliminino le sperequazioni, diano maggiore certezza alle carriere, tutelino più adeguatamente ed equamente gli interessi dell'amministrazione e dei singoli. E ciò, preservando quei contenuti della vigente legislazione che hanno validità ed attualità;

norme organiche interforze sul reclutamento degli ufficiali per l'omogenea alimentazione dei diversi ruoli;

norme di aggiornamento sullo stato giuridico degli ufficiali.

FINALITÀ DEL DISEGNO DI LEGGE.

Il disegno di legge è volto al raggiungimento delle seguenti finalità fondamentali:

completare la ristrutturazione dei ruoli raggruppandoli, per quanto possibile, secondo le funzioni fondamentali da essi assolte in seno all'organismo militare e con l'equilibrata distribuzione dei volumi organici complessivi in relazione alle effettive esigenze funzionali;

definire le fonti di alimentazione dei ruoli degli ufficiali secondo criteri di unità ed omogeneità e prevedere, per legge, ai fini del regolare funzionamento della meccanica di avanzamento, i moduli massimi di alimentazione di ciascun ruolo e le fonti integrative di immissione da attivare a tempo opportuno;

tutelare l'amministrazione mediante nuove norme di avanzamento, che con-

sentano progressioni di carriera oggettivamente legate alle prestazioni di servizio;

assicurare alla generalità del personale — salvo demerito — carriere regolari minime garantite e ai migliori l'accesso ai massimi vertici confermando, comunque, il sistema d'avanzamento normalizzato e tutti gli altri contenuti della vigente normativa che conservano validità ed attualità e realizzando, in ambito interforze, profili di carriere equivalenti per ruoli preposti a funzioni similari, fatte salve le esigenze funzionali di ciascuna forza armata;

eliminare o modificare le situazioni che, senza presentare alcun vantaggio per l'amministrazione, contribuiscono a generare incertezza e inquietudine nel personale, come il collocamento « a disposizione » e le condizioni di impiego precario;

ridurre al minimo le possibilità di influenza di quei fattori che, in passato, hanno determinato incidenze negative sul funzionamento dei ruoli e sulla regolarità delle progressioni di carriera. In particolare, definire adeguate norme transitorie volte a disciplinare il corretto passaggio alla nuova normativa e la sicura tutela degli interessi dei singoli.

PRINCIPALI CRITERI E MODALITÀ.

Per elaborare norme rispondenti alle predette finalità sono stati esaminati gli inconvenienti posti in luce dalla passata esperienza, gli studi effettuati nell'ambito delle singole forze armate, le proposte avanzate da più parti, le istanze del personale interessato. Ne sono scaturiti i provvedimenti fondamentali che di seguito si illustrano sinteticamente — indicando criteri e modalità di attuazione — con la riserva di approfondire i singoli argomenti nella parte della presente relazione concernente la presentazione ed il commento dei vari articoli.

RUOLI.

La ristrutturazione dei ruoli esistenti è derivata dall'esigenza di raggrupparli secondo le funzioni assolte nell'ambito dell'organismo militare, di ridurre per quanto possibile il numero (per l'esercito, ad esempio, sono previsti soltanto 11 ruoli a fronte dei 20 originari) e di correggere situazioni di squilibrio determinate anche dalla differente configurazione di alcuni degli attuali ruoli che pur presentano caratteristiche di pariteticità per quanto riguarda funzioni e tipo di reclutamento.

Le nuove norme tengono conto delle strutture e delle situazioni determinate da provvedimenti già approvati dal Parlamento, come quelli riguardanti l'unificazione dei ruoli delle armi e dei ruoli dei Servizi tecnici dell'esercito, il riordinamento dell'avanzamento nei ruoli speciali, l'istituzione dei ruoli ad esaurimento e la nuova disciplina dell'avanzamento per gli ufficiali di complemento trattenuti in servizio, l'istituzione dei ruoli riservati ai provenienti dai ruoli dei marescialli maggiori e gradi corrispondenti delle forze armate e della guardia di finanza, mentre delegano al Governo l'emanazione, entro termini prestabiliti, della normativa per la ristrutturazione o l'istituzione di altri ruoli nell'ambito di ciascuna forza armata e della guardia di finanza.

In linea generale, sulla base delle esigenze funzionali, i ruoli potranno considerarsi suddivisi in:

ruoli normali comprendenti gli attuali ruoli delle armi per l'esercito, del corpo di stato maggiore per la marina, naviganti normale e servizi normale per l'aeronautica, normali dell'arma dei carabinieri e della guardia di finanza nonché quelli dei corpi tecnico-logistici, per i quali è d'obbligo il possesso di un diploma di laurea (medicina, farmacia, ingegneria, giurisprudenza, ecc.) oppure l'abilitazione specifica equipollente conse-

guita con la frequenza delle accademie militari e delle scuole di applicazione;

ruoli speciali, fiancheggiatori dei ruoli normali, corrispondenti a quelli attualmente alimentati da ufficiali di complemento e da sottufficiali in possesso di particolari titoli. Al riguardo, costituisce innovazione l'istituzione di ruoli speciali anche per l'arma dei carabinieri e per la guardia di finanza;

ruoli analoghi a quello in passato previsto per la sola marina (corpo equipaggi militari marittimi - CEMM), anch'essi fiancheggiatori dei ruoli normali, istituiti per consentire ad una adeguata aliquota di sottufficiali, dotati di esperienza e di ottimi requisiti, la prosecuzione della carriera in qualità di ufficiali.

La conferma della suddivisione in ruoli normali e in ruoli speciali fiancheggiatori dei ruoli normali con diverso sviluppo di carriera è stata imposta, ovviamente, sia dall'ordinamento degli organismi in questione, e quindi, da insopprimibili esigenze di corretto inquadramento, sia dalla struttura necessariamente piramidale delle carriere. In sostanza, con i ruoli normali, nei quali sono imposti notevoli oneri di studio e di impiego, si intende costituire l'ossatura base della forza armata e soddisfare essenzialmente i fabbisogni dei gradi dirigenziali; con i ruoli fiancheggiatori si vuole assicurare la disponibilità di ufficiali dei gradi intermedi e, con il concorso del personale di complemento, quella degli ufficiali subalterni. È da precisare, peraltro, che tale intendimento non crea una barriera tra i due blocchi di ruoli, in quanto è stata prevista la possibilità di effettuare trasferimenti dai ruoli fiancheggiatori ai ruoli normali che, pur se con maggiori oneri, consentono di adire i vertici della gerarchia.

Mette conto, inoltre, precisare che la riduzione del numero dei ruoli è stata spinta fino al massimo consentito dall'assoluta necessità di evitare che in ruoli unici confluissero varie categorie di ufficiali caratterizzate da specifica preparazione tecnico-operativa e da settori di im-

piego estremamente diversificati, con il conseguente insorgere di irrisolvibili problemi concernenti l'impiego e soprattutto, il confronto delle varie attività e dei diversi titoli ai fini della valutazione per l'avanzamento.

RECLUTAMENTO

Le fonti di alimentazione e, quindi, le modalità per le immissioni, con i gradi di sottotenente e di tenente, nei ruoli degli ufficiali in servizio permanente sono state unificate in ambito interforze.

È stato previsto che i ruoli normali siano alimentati in via principale attraverso le accademie militari presso le quali i frequentatori, al termine dei corsi previsti, acquisiscono un titolo di studio equiparato a tutti gli effetti ai diplomi di laurea conseguibili con ciclo di studi di pari durata presso le università dello Stato. Esigenza quest'ultima più volte rappresentata, anche per consentire a giovani ufficiali collocati in congedo per malattie o ferite contratte in servizio di utilizzare i complessi studi effettuati ai fini della partecipazione a concorsi per l'immissione nelle carriere direttive delle amministrazioni civili

Nei ruoli normali dei corpi tecnico-logistici peraltro le immissioni potranno avvenire tramite accademia o, in alternativa, con nomina diretta al grado di tenente di giovani laureati.

Per questo caso è stato previsto, in relazione agli oneri sostenuti in proprio per gli studi, un premio di arruolamento (da restituire in caso di mancato completamento della ferma contratta) ed un'anzianità pregressa pari alla durata legale del ciclo di studi della laurea posseduta diminuita di tre anni; e ciò per compensare non solo gli anni impiegati in più rispetto al ciclo quadriennale ma anche quello perduto per lo sviluppo delle procedure concorsuali.

Per l'accesso ai ruoli speciali sono state previste riserve soltanto per ufficiali

di complemento vincolati alle ferme biennali e per i sottufficiali in possesso di titoli di studio di scuola media superiore mentre l'immissione nei ruoli tipo CEMM è destinata ai marescialli maggiori in possesso di determinati requisiti di anzianità, culturali, professionali, ecc..

Infine, allo scopo di evitare il ripetersi di condizioni di impiego precario, è stata confermata, per gli ufficiali di complemento, l'istituzione di una ferma biennale non rinnovabile in luogo di altre ferme prolungate di diversa durata, in aderenza a quanto stabilito dalla legge 20 settembre 1980, n. 574.

GRADI VERTICE, OBIETTIVI MINIMI DI CARRIERA E LIMITI DI ETÀ

Nell'ambito dei ruoli ristrutturati delle forze armate e della guardia di finanza, fermo restando che il criterio delle esigenze funzionali ed ordinarie resta preminente su quello della perequazione delle carriere ad ogni costo, è stato confermato — nelle linee generali — per quanto concerne i gradi vertice, l'assetto di equilibrio tra i ruoli realizzato dalla legge 20 settembre 1980, n. 574 e dalla legge 19 maggio 1986, n. 224.

Gli ulteriori provvedimenti di riordinamento e di unificazione, previsti dalla presente legge, consentono inoltre di eliminare talune sperequazioni esistenti tra ruoli caratterizzati da analoghi iter formativi e di operare un più sostanziale allineamento. Ciò, si riferisce in particolare ai ruoli dei corpi del genio aeronautico, di commissariato e amministrazione dell'esercito e sanitario dell'esercito e della marina, per ciascuno dei quali è stato previsto, con l'unificazione, un grado vertice unico.

In tale contesto, si è provveduto, altresì, a garantire il conseguimento di determinati obiettivi minimi di carriera in relazione ai ruoli di appartenenza. Nel prospetto seguente si riporta il quadro dettagliato afferente ai suddetti parametri: .

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

| RUOLI | Grado vertice | Obiettivo minimo di carriera |
|---|-------------------------|---|
| NORMALI. | | |
| Armi, corpo di stato maggiore, naviganti, corpo degli ingegneri dell'esercito, corpo del genio navale, corpo delle armi navali, corpo del genio aeronautico | Generale corpo d'armata | Colonnello (per la quasi generalità) |
| Arma dei carabinieri, guardia di finanza, ruolo servizi dell'arma aeronautica e altri corpi | Generale di divisione | Colonnello (per la quasi totalità) |
| SPECIALI | Colonnello | Tenete colonnello (colonnello alla vigilia) |
| TIPO CEMM | Maggiore | Capitano (maggiore alla vigilia) |

È da rilevare al riguardo che sono state confermate le vigenti norme che prevedono, all'atto della cessazione dal servizio permanente, il conferimento del grado superiore a tutti i generali di divisione dell'arma dei carabinieri e della guardia di finanza, al capo del ruolo servizi dell'arma aeronautica e agli ufficiali che rivestono la carica di capo di corpo nei ruoli con il grado vertice di

generale di divisione. Per quanto concerne i limiti di età si è provveduto a realizzare una perfetta uniformità tra ruoli corrispondenti delle forze armate ed a ridurre al minimo le differenziazioni, pure necessarie, tra blocchi di ruoli. In concreto, come si rileva dal seguente prospetto, è stato possibile, nonostante le predette eccezioni, eliminare le limitazioni e le differenze attuali:

| RUOLI | Ruoli delle armi, del corpo di stato maggiore e naviganti | Ruoli normali del corpo degli ingegneri, genio navale, armi navali, genio aeronautico | Ruoli normali dell'arma dei carabinieri, dell'arma aeronautica, ruolo servizi, della guardia di finanza e degli altri corpi | Ruoli speciali |
|-------|---|---|---|----------------|
| | | | | |

Gradi:

| | | | | |
|------------------------------------|----|----|----|----|
| Generale di corpo d'armata | 63 | 63 | — | — |
| Generale di divisione | 61 | 62 | 64 | — |
| Generale di brigata | 60 | 60 | 62 | — |
| Colonnello e gradi inferiori | 58 | 59 | 60 | 60 |

Tenendo presenti i limiti di età ora previsti si rileva che per i gradi di alcuni ruoli si avrà un aumento di tali limiti mentre per altri — specie per i tecnico-logistici — si avrà una modesta riduzione, peraltro compensata nel complesso da più favorevoli profili di carriera.

NUMERO MASSIMO DELLA CONSISTENZA O VOLUMI ORGANICI DEI GRADI

La situazione organica complessiva delle forze armate non ha subito veri e propri incrementi rispetto a quella attuale, in quanto gli studi di carattere tecnico sono stati impostati e sviluppati tenendo a base il criterio di lasciare inalterato il numero massimo della consistenza e il volume organico dei vari gradi previsto dalla normativa vigente, dimensionati sulla base delle esigenze funzionali complessive. Ne sono scaturiti, in sostanza, soltanto alcuni « ritocchi » dovuti alla nuova struttura dei vari ruoli e ad una più equa perequazione delle carriere.

La predetta situazione prevede infatti:

un lieve aumento del numero massimo della consistenza dei generali di brigata (+8,3 per cento) e dei colonnelli (+2,9 per cento). Tale incremento deriva essenzialmente dall'attuazione dei provvedimenti relativi: alla modifica della forma di avanzamento dei contrammiragli (a scelta anziché ad anzianità); al potenziamento del ruolo delle capitanerie di porto, per commisurarne gli organici attualmente inadeguati ai molteplici e crescenti compiti attribuiti a detto ruolo; agli aumenti organici di cui alla legge n. 224 del 1986 ed alla ristrutturazione del ruolo servizi dell'aeronautica (scisso in ruolo normale e ruolo speciale), intesa a valorizzarne le caratteristiche operative; agli aumenti organici dell'arma dei carabinieri di cui alla legge 24 luglio 1985, n. 410 e a quelli della guardia di finanza di cui alla legge 28 giugno 1986, n. 338; al limitato incremento dei limiti di età e al miglioramento dei profili di carriera.

Al riguardo, è da rilevare comunque che il predetto incremento è in massima parte compensato, dal punto di vista degli oneri per l'erario, dalla diminuzione dei generali di corpo d'armata (-8,2 per cento);

un contenuto incremento degli organici dei gradi non dirigenziali, pari a circa il 5 per cento, considerando già acquisite le dotazioni: dei ruoli ufficiali tipo CEMM previsti dalla legge n. 212 del 1983, del ruolo dell'arma dei carabinieri di cui alla citata legge n. 410 del 1985 e del ruolo della guardia di finanza di cui alla citata legge n. 338 del 1986. Tale incremento, conseguente al potenziamento e alla ristrutturazione dei ruoli, ivi compresa l'elevazione dei limiti di età per tutti i gradi, consente di utilizzare per un più lungo periodo di tempo, con evidenti vantaggi per l'amministrazione, personale di provata esperienza e di elevata professionalità, di mantenere su valori almeno accettabili la disponibilità di ufficiali inferiori, di migliorare la possibilità di accesso dei sottufficiali ai suddetti ruoli ufficiali (orientativamente intorno al 15 per cento) e di limitare gli oneri attivando un passaggio di categoria e non un ulteriore reclutamento. Occorre peraltro considerare che l'entità dell'aumento delle dotazioni organiche, connesso con un provvedimento di ristrutturazione interforze dei ruoli di così vasta portata, assume dimensioni irrilevanti qualora si consideri che la legge 2 settembre 1980, n. 574, consentirebbe, sia pure gradualmente, l'ampliamento degli organici di ciascun forza armata, in misura pari alla consistenza dei ruoli ad esaurimento istituiti dalla stessa legge. È da rilevare infatti, che a fronte di una consistenza complessiva dei ruoli ad esaurimento di oltre 7.000 unità, l'aumento organico degli ufficiali sino al grado di tenente colonnello, previsto dalla presente legge, ammonta soltanto a meno di 1500 unità. Detta consistenza, infine, risulta anche notevolmente superiore agli incrementi organici globali derivanti dal riordinamento definitivo dei ruoli ufficiali compresi quelli tipo CEMM;

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

una diversa ripartizione delle consistenze o dei volumi organici fra i vari ruoli, in relazione alla nuova struttura dei ruoli stessi.

Per quanto riguarda la guardia di finanza è necessario innanzitutto precisare che un notevole passo avanti, per assolvere gli attuali gravosi compiti istituzionali, connessi con l'incremento delle varie attività correlate al notevole sviluppo del sistema economico del Paese, è stato fatto con la legge n. 338 del 28 giugno 1986. Essa consentirà di superare, almeno in parte, le predette difficoltà mediante l'incremento del personale e, in particolare, di ufficiali e sottufficiali ai quali, in maniera quasi esclusiva, sono affidati i compiti di verifica e di indagine.

Il presente provvedimento apporta soltanto taluni adeguamenti alle dotazioni organiche fissate dalla suddetta legge per gli ufficiali, adeguamenti che vengono imposti dalla ristrutturazione dei ruoli e dall'esigenza di assicurare, agli stessi, profili di carriera analoghi a quelli del personale delle forze armate. Gli incrementi più significativi riguardano i colonnelli (+33 per cento). La maggiore disponibilità di tali ufficiali, oltre a consentire un più efficace espletamento delle funzioni di comando e controllo, risponde all'esigenza di potenziare adeguatamente l'attività ispettiva e direttiva nei confronti dei reparti nonché di migliorare i collegamenti operativi con i dicasteri finanziari ed economici.

SISTEMA DI AVANZAMENTO.

Il sistema di avanzamento disciplinato nel provvedimento, per gli ufficiali in servizio permanente effettivo, è quello normalizzato già previsto nella precedente normativa, con alcuni adattamenti volti ad assicurare la completa regolarità dello sviluppo delle carriere e l'acquisizione — in assenza di demerito — degli obiettivi minimi prima citati.

Esso risulta necessariamente alquanto rigido, ma rimane sempre quello più valido per risolvere il problema dell'avanzamento in un organismo militare caratterizzato da numerose e contrapposte esigenze in merito: basti pensare al contrasto tra la necessità di definire una struttura marcatamente piramidale e quella di garantire soddisfacentemente obiettivi minimi di carriera.

In sintesi, il sistema si fonda sui seguenti elementi principali:

tempi di permanenza in ciascun grado ai fini della prima valutazione fissato nel numero di anni meglio rispondente all'esigenza di ottenere il più elevato rendimento nei gradi. Essi risultano allineati tra ruoli corrispondenti. Nello specchio seguente sono riportati i tempi di permanenza minimi previsti complessivamente nei gradi degli ufficiali inferiori e degli ufficiali superiori (colonnello escluso), tenuto conto che quelli stabiliti per i gradi di colonnello e generale risultano sostanzialmente uguali:

| RUOLI - GRADI | Ufficiali inferiori | Ufficiali superiori (Col. escluso) |
|---|---------------------|---------------------------------------|
| NORMALI. | | |
| Armi, corpo di stato maggiore, naviganti, corpo degli ingegneri, corpo del genio navale, corpo delle armi navali, corpo del genio aeronautico | 14 | 11 |
| Arma dei carabinieri, guardia di finanza e altri corpi | 15 | 12 |
| SPECIALI | 17 | 13 |

Le diversità tra i due blocchi dei ruoli normali, per altro di modesto valore, conseguono essenzialmente dalle differenziazioni esistenti nei limiti di età e nell'*iter* formativo. Quelle tra i ruoli normali e speciali derivano, oltre che dai limiti d'età dalle caratteristiche dei ruoli stessi, nelle quali si riscontrano sostanziali differenze strutturali e d'impiego (*iter* formativo, grado vertice, obiettivi minimi di carriera, incarichi di impiego);

accesso alla prima valutazione per blocchi di ufficiali che abbiano svolto, nel grado rivestito, lo stesso numero di anni di servizio;

promozioni, negli avanzamenti a scelta, in numero fisso annuale;

avanzamento per taluni gradi con il criterio della scelta, per altri dell'anzianità e, solo per quello di capitano, della scelta abbinata all'anzianità.

Per quanto concerne la permanenza nei vari gradi in rapporto all'età, si fa osservare che le effettive esigenze del servizio militare, in numerosi settori di attività, specie quelle operative e direttive, possono essere soddisfatte soltanto impiegando, in ciascun grado, ufficiali di un'età che consenta loro di operare nelle migliori condizioni psico-fisiche. Poiché non è necessario che tutti gli ufficiali pervengano al grado superiore nelle predette condizioni e potendo quelli più anziani essere ugualmente impiegati anche in incarichi di ufficio o territoriali, si è ritenuto ancora necessario e conveniente garantire a tutti un accettabile sviluppo di carriera con diversa celerità e quindi prevedere che una sufficiente aliquota acquisisca di volta in volta il grado superiore non appena superata nel grado rivestito la permanenza considerata normale per le fondamentali funzioni dello stesso. E sono poi gli ufficiali di tale aliquota che possono pervenire, sempre in condizioni di piena efficienza, ai gradi più elevati della gerarchia.

Il conseguimento di tali risultati viene garantito mediante le promozioni annuali

fisse previste per l'avanzamento a scelta a taluni gradi e in particolare a quelli di vertice.

In merito alle forme di avanzamento, considerato che ciascun grado della gerarchia ha esigenze numeriche di massima inferiori a quelle del grado precedente, è necessario prevedere nello sviluppo della carriera un'adeguata selezione che, per altro, nell'interesse dell'istituzione e dei singoli, deve far progredire i migliori; e ciò impone, in corrispondenza di taluni gradi fondamentali e di quelli di vertice, l'adozione del criterio della scelta. Tuttavia, come è stato già posto in luce, resta la necessità di garantire un sufficiente sviluppo di carriera al personale in possesso di pieni titoli di idoneità, capacità ed esperienza. Il giusto compromesso tra gli interessi dell'amministrazione e quelli del personale interessato è stato raggiunto prevedendo accanto all'avanzamento a scelta di alcuni gradi l'avanzamento ad anzianità in altri e, nel grado di capitano, l'abbinamento dell'avanzamento a scelta con quello ad anzianità.

In particolare, sono state previste promozioni solo ad anzianità nei gradi di sottotenente, tenente e maggiore, promozioni a scelta nei gradi di tenente colonnello, di colonnello e di generale, promozioni a scelta e ad anzianità nel grado di capitano.

È prevista soltanto l'eccezione che riguarda l'avanzamento a scelta dei tenenti dei ruoli tipo CEMM, voluto al fine di consentire anche per tali ruoli una adeguata selezione e già operante ai sensi della legge n. 212 del 1983.

Al riguardo, inoltre, si fa rilevare che il nuovo sistema d'avanzamento modifica sostanzialmente le norme di cui agli articoli 4 e 5 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, che il decreto-legge 26 giugno 1981, n. 335, convertito nella legge 6 agosto 1981, n. 458, la legge 10 maggio 1983, n. 186, e la legge 19 maggio 1986, n. 224, hanno reso meno penalizzanti. Tali norme, in sintesi:

prevedono che qualora nel grado di colonnello, dopo che siano state effettuate

le promozioni dei tenenti colonnelli in servizio permanente previste per l'anno, non si raggiunga la consistenza massima del grado, i rimanenti posti siano colmati promuovendo a scelta i tenenti colonnelli a disposizione (dopo la terza valutazione) da almeno due anni;

risultano poco eque, in quanto l'entità dei predetti posti non è costante ma varia in relazione alla situazione dei colonnelli in ruolo e, sovente, non trovano possibilità di attuazione.

La nuova normativa elimina disparità di trattamento in quanto prevede ugualmente la rivalutazione dopo un certo numero di anni ma destina alla stessa una aliquota fissa delle promozioni a scelta previste per l'avanzamento al grado di colonnello.

Infine, allo scopo di garantire che nelle promozioni a scelta gli ufficiali prescelti risultino effettivamente i migliori e che i criteri di scelta conservino nel tempo uniformità e concretezza, si è provveduto non solo ad indicare con chiarezza gli elementi da valutare ed a costituire commissioni con ufficiali di altissimo rango designati secondo il criterio prevalente dell'anzianità in ruolo, ma anche a prevedere l'emanazione di apposito regolamento per la definizione di un'equa metodologia da seguire nella valutazione.

L'accesso alla valutazione per blocchi di ufficiali che abbiano svolto, nel grado rivestito, lo stesso numero di anni di servizio, consente, in sostanza, la formazione delle aliquote degli ufficiali in prima valutazione in relazione all'anzianità di grado e non sulla base di frazioni predefinite ed applicate all'effettiva esistenza in ruolo, evitando che particolari situazioni organiche possano determinare ricorrenti accelerazioni o ristagni di carriera.

Circa i particolari della meccanica di avanzamento, appare opportuno precisare che le promozioni possono essere effettuate soltanto a copertura di un corrispondente numero di vacanze nel grado superiore. Pertanto, poiché la formazione delle vacanze per cause normali (promo-

zioni ed età) ed accidentali (decessi, dimissioni, ecc.) può risultare irregolare, il provvedimento stabilisce che nel caso in cui le vacanze superino in un anno il numero delle promozioni da effettuare dal grado inferiore, esse non siano colmate, ma rinviate all'anno successivo; se, per contro, le vacanze risultino insufficienti, le nuove norme prevedono che:

fino al grado di tenente colonnello (capitano per i ruoli tipo CEMM), le ulteriori vacanze vengano formate collocando in soprannumero tanti tenenti colonnelli (o capitani) quante siano le vacanze necessarie. E ciò, senza che il personale subisca danno alcuno sia per il trattamento economico sia per l'impiego;

per il grado di colonnello e per quelli di generale, le ulteriori vacanze necessarie siano formate collocando in aspettativa per riduzione di quadri, sino al raggiungimento dei limiti di età del grado rivestito, un numero di ufficiali pari a quello delle vacanze da formare.

Il particolare meccanismo della formazione delle vacanze è tipico del sistema normalizzato; la sua funzione strumentale è volta ad evitare turbative nell'avanzamento nell'eventualità che le vacanze determinatesi non corrispondano alle promozioni fisse annuali, che sotto il profilo teorico sono rapportate alla media delle vacanze stesse.

Fra le altre norme a corollario del proposto sistema di avanzamento si sottolineano:

la decorrenza di tutte le promozioni dal 1° luglio dell'anno al quale si riferiscono. Ciò, al fine di evitare soprattutto le sperequazioni oggi esistenti per le diverse decorrenze di anzianità degli iscritti nei quadri di avanzamento dello stesso anno, effettuare le valutazioni entro il primo semestre dell'anno, semplificare le procedure tecnico-amministrative ed agevolare la pianificazione degli impieghi;

la revisione dell'attuale normativa sulla non idoneità all'avanzamento risultata troppo punitiva nei riguardi del per-

sonale dichiarato definitivamente non idoneo. Infatti, fatta eccezione per pochi casi, l'inidoneità all'avanzamento comporta l'allontanamento dal servizio analogamente a quanto è previsto per la ben più grave inidoneità alle funzioni del grado. Il nuovo provvedimento prevede, per tutti i gradi, effetti giuridicamente e socialmente più appropriati come il trattamento in servizio fino al limite di età del grado rivestito, ad eccezione dei gradi di sottotenente e di tenente — esclusi quelli dei ruoli tipo CEMM — per i quali si è ritenuto opportuno confermare di massima le norme in vigore;

iscrizione in quadro di avanzamento in ordine di graduatoria di merito per tutti i valutati a scelta, con conseguente abrogazione dell'istituto dei vantaggi di carriera attualmente previsto soltanto per l'esercito e per la guardia di finanza.

PERIODI DI COMANDO E ATTRIBUZIONI SPECIFICHE.

L'attuale legislazione prevede periodi minimi obbligatori di comando e di attribuzioni specifiche ai fini dell'avanzamento. Ciò ha comportato un'eccessiva rotazione negli incarichi, specie ai gradi intermedi ed elevati, con effetti estremamente dannosi per la funzionalità delle unità.

La soluzione che si propone contempla le esigenze dell'amministrazione e quelle degli interessati, anche ai fini della loro professionalità. Viene infatti richiesto il periodo di comando (o di attribuzioni specifiche), anziché per gradi, per gruppi di gradi, prevedendo di regola che il periodo minimo possa essere svolto anche nel grado inferiore. Tale soluzione, che in sostanza conserva l'istituto dell'obbligo del comando, consentirà di impiegare presso unità a livello superiore a quello di compagnia soltanto gli ufficiali più idonei, con comprensibili vantaggi per l'istituzione e per la stabilità degli incarichi.

ABROGAZIONE DELLA POSIZIONE DI « A DISPOSIZIONE » E DISCIPLINA DELL'ISTITUTO DELL'« ASPETTATIVA PER RIDUZIONE DI QUADRI ».

Il trasferimento nell'« a disposizione », valido a suo tempo, ai fini dell'avanzamento, sia pure con tutti gli inconvenienti connessi, non è più previsto. La sua eliminazione, oltre a non determinare alcun effetto negativo, risulta necessaria sia per poter sottoporre il personale interessato ad ulteriori valutazioni dopo la terza sia per evitare di mantenere in una posizione di secondo piano ufficiali validi e giudicati idonei all'avanzamento, pur se non iscritti in quadro perché non compresi nel numero delle promozioni tabel-lari.

I provvedimenti contenuti nelle norme predisposte, quali la ristrutturazione dei ruoli, la definizione di permanenze minime ai fini dell'avanzamento, una più funzionale ripartizione delle consistenze massime dei generali e dei colonnelli tra i ruoli, hanno consentito di poter eliminare l'istituto dell'« a disposizione » e di disciplinare l'istituto dell'« aspettativa per riduzione dei quadri », previsto dalla legge sullo stato, secondo quanto stabilito dalla legge n. 224 del 1986.

AUSILIARIA E RISERVA.

Le norme vigenti hanno prodotto un'inflazione nei gradi che oltre tutto ha determinato una loro dequalificazione. Per contenere il fenomeno in limiti accettabili le nuove norme prevedono promozioni solo nei casi di effettivo richiamo in servizio, disposto per inderogabili necessità.

Si provvede altresì a riordinare la permanenza nella riserva, mentre per quanto riguarda la permanenza nell'ausiliaria ed il trattamento economico connesso con le predette posizioni rimangono valide le norme di cui alla legge n. 224 del 1986.

ILLUSTRAZIONE DEL DISEGNO DI LEGGE.

Illustrati i fondamentali elementi del provvedimento e le motivazioni di base che sono all'origine della sua elaborazione, è possibile passare all'esame dettagliato dell'articolato.

Il disegno di legge consta di 128 articoli raggruppati in 5 parti — ruoli, reclutamento, avanzamento, modificazioni alle norme sullo stato, norme di delega e finali — e di 11 tabelle.

PARTE PRIMA

RUOLI.

La parte prima (articoli da 1 a 5) indica i ruoli degli ufficiali in servizio permanente delle tre forze armate (articoli 1, 2 e 3) e della guardia di finanza (articolo 4) — così come risulteranno a completamento della prevista ristrutturazione — nonché quelli delle categorie in congedo; modifica sostanziale rispetto al passato, oltre a quelle conseguenti alla ristrutturazione, è l'eliminazione dei ruoli degli ufficiali « a disposizione ».

Per l'esercito viene completata la ristrutturazione dei ruoli avviata dalla legge 20 settembre 1980, n. 574. L'articolazione finale prevede soltanto 11 ruoli, rispetto ai 20 iniziali, e comporta nella sostanza:

l'unificazione dei ruoli di commissariato, di sussistenza e di amministrazione (corpo di commissariato e amministrazione);

l'unificazione dei ruoli medici, farmacisti e veterinari (corpo sanitario);

la ristrutturazione del ruolo del corpo automobilistico (corpo dei trasporti e dei materiali) ed il cambio di denominazione del ruolo del corpo tecnico in ruolo del corpo degli ingegneri dell'esercito;

la scissione del ruolo dell'arma dei carabinieri in normale e speciale;

l'istituzione del ruolo speciale dei corpi tecnico-logistici.

La marina passa dagli attuali 13 ruoli a 12: la modifica è determinata dall'inclusione del ruolo farmacisti in quello dei medici (corpo sanitario). Si è preferito, infatti, mantenere per il resto l'attuale ripartizione dei ruoli, in quanto una ulteriore riduzione degli stessi, anche se possibile sul piano formale, avrebbe comportato complicazioni in relazione alle diverse esigenze di impiego a bordo delle navi.

L'aeronautica passa da 11 ruoli a 10, mediante l'unificazione di tre ruoli del corpo dei genio aeronautico (ruolo ingegneri, ruolo chimici e ruolo fisici) e la scissione del ruolo servizi in normale e speciale, mentre per la guardia di finanza è prevista la scissione del ruolo ufficiali in normale e speciale.

La scissione dei ruoli dell'arma dei carabinieri e della guardia di finanza deriva dalla necessità di uniformare i parametri dei profili di carriera senza apportare incrementi considerevoli alla disponibilità di ufficiali dei gradi vertice e senza ridurre quella essenziale dei gradi ai livelli intermedio ed inferiore.

Con l'articolo 5 viene precisato che per forze armate si intendono l'esercito, la marina e l'aeronautica e che ai gradi dell'esercito corrispondono quelli delle altre forze armate e della guardia di finanza.

PARTE SECONDA

RECLUTAMENTO.

TITOLO I

Il titolo primo detta le disposizioni fondamentali che presiedono al reclutamento degli ufficiali in servizio permanente, unificando tutte le norme in materia vigenti per il personale delle tre forze armate e della guardia di finanza.

Il capo primo del titolo, costituito da sei articoli, attiene alle norme comuni a tutti i ruoli.

Vengono precisati (articolo 6) i requisiti di ordine generale che devono possedere i concorrenti alla nomina ad ufficiale in servizio permanente. Per quanto riguarda, in particolare, il requisito dell'idoneità, è stata ribadita l'esigenza di far riferimento a quello della idoneità fisiopsico attitudinale, avendo l'esperienza confermato che, a seconda delle funzioni particolari di ciascun ruolo, è necessario che l'ufficiale possieda determinate attitudini e che le stesse vengano opportunamente accertate.

L'età minima è stabilita in 18 anni sia perché rappresenta l'accesso alla maggiore età sia in quanto, tenuto conto della durata degli studi che consentono il conseguimento del titolo di istruzione secondaria di secondo grado, non è possibile, prima di tale età, maturare i requisiti per acquistare la nomina; l'età massima, che varia sulla base della provenienza e dei ruoli, sarà indicata di volta in volta allorché si tratterà dei singoli ruoli.

Affermato il principio che la nomina ad ufficiale in servizio permanente avviene, con i gradi di sottotenente o di tenente o di capitano (capitani piloti di complemento che possono accedere ai ruoli speciali del servizio permanente ai sensi della legge n. 224 del 1986), secondo quanto stabilito dalla legge per i vari ruoli e mediante il superamento dei previsti concorsi o corsi (articolo 7), si rinvia ad appositi decreti del Presidente della Repubblica l'indicazione dei titoli di studio validi per l'ammissione ai corsi o ai concorsi per la nomina ad ufficiale in servizio permanente.

E ciò, sempre al fine di conferire maggior elasticità ad una normativa non fondamentale che è spesso soggetta a modifiche in relazione all'evoluzione dell'ordinamento scolastico del Paese ed a nuove esigenze di preparazione tecnico-culturale dei quadri militari; esigenza questa già avvertita in passato e soddisfatta per la maggior parte dei casi in modo analogo.

Per le stesse motivazioni si è ritenuto opportuno, invece, affidare a decreti ministeriali le disposizioni particolareggiate concernenti l'ammissione ai predetti istituti o la nomina diretta e l'indicazione dei corsi delle accademie o delle scuole di applicazione e dei concorsi ai quali gli specifici titoli di studio danno accesso.

Inoltre, sono precisate (articolo 8) — con una sintetica indicazione delle varie categorie che, in linea di massima, sono quelle ora previste — le fonti di reclutamento dalle quali le forze armate e la guardia di finanza traggono i propri ufficiali in servizio permanente nonché (articolo 9) le decorrenze delle promozioni e l'ordine di iscrizione in ruolo dei sottotenenti e tenenti provenienti dalle predetti fonti. Per quanto riguarda, in particolare, i tenenti reclutati mediante concorso a nomina diretta e, quindi, in possesso di diploma di laurea conseguito a proprie spese, è stato previsto, quale elemento incentivante, il recupero non solo degli anni impiegati per completare i cicli legali di studio di durata superiore a quattro anni, ma anche del tempo necessario per lo sviluppo delle procedure concorsuali; all'atto della nomina a tenente si attribuirà, in sostanza, una anzianità giuridica pregressa pari al ciclo legale della laurea posseduta diminuito di tre anni.

Viene previsto (articolo 10) il conferimento, con decreto ministeriale ed a carattere temporaneo, del grado di aspirante agli allievi dei corsi regolari dell'accademia navale, dell'accademia aeronautica e dell'accademia di sanità militare interforze promossi al terzo anno di corso. Ciò allo scopo di definire con chiarezza la posizione giuridica di tale personale.

Sono stati mantenuti (articolo 11) — anche se modificati nella durata — gli obblighi di permanenza in servizio, quale istituto basato sulla libera scelta dei singoli, inteso ad evitare che ufficiali i quali hanno conseguito una elevata specializzazione lascino il servizio prima del compimento di un periodo minimo di attività ritenuto necessario per soddisfare le esigenze funzionali delle forze armate.

In particolare è stato previsto che gli ufficiali provenienti dalle accademie che non conseguano il diploma di laurea siano trasferiti nei ruoli speciali, con obbligo di permanere in servizio per quattro anni e con facoltà di chiedere, dopo almeno due anni di servizio, il proscioglimento dalla ferma contratta all'atto del trasferimento.

Ciò, al fine di evitare il determinarsi di condizioni di inutile precariato e di attribuire al personale che venga a trovarsi in tale situazione una posizione di servizio stabile, che offra la possibilità di continuare a prestare servizio anche oltre il periodo obbligatorio.

Il capo secondo consta di sei articoli (dal 12 al 17) e detta norme specifiche per il reclutamento degli ufficiali in servizio permanente dei ruoli normali. In particolare, si stabilisce che (articolo 12) gli ufficiali in servizio permanente dei ruoli normali sono tratti, con il grado di sottotenente, essenzialmente dalle accademie militari. È confermato il reclutamento degli ufficiali dei corpi sanitari per il tramite dell'accademia militare interforze ovvero per nomina diretta al grado di tenente.

Per quanto riguarda l'esercito, che maggiormente subisce le conseguenze negative della crisi delle vocazioni, sono previste, per i ruoli normali dei corpi, alcune fonti sussidiarie compensative concernenti (articolo 13) l'ammissione, per concorso e con il grado di sottotenente, al primo anno delle scuole di applicazione di giovani che abbiano superato il primo biennio dei corsi di laurea prescritti e la nomina diretta al grado di tenente per i giovani già laureati. Ovviamente, per gli ufficiali non provenienti dalle accademie, e comunque non immessi nei corsi regolari, è prevista la frequenza ed il superamento di un corso applicativo al termine del quale sarà operata la rideterminazione dell'anzianità relativa (articolo 14).

Al fine di evitare reclutamenti in eccesso rispetto alle rispettive aliquote di alimentazione dei vari ruoli e, quindi, i connessi riflessi negativi sullo sviluppo

delle carriere, si è provveduto a definire, per ciascun ruolo, un numero massimo di immissioni annuali (articolo 15) nonché le condizioni che consentono di bandire i concorsi per l'attivazione delle fonti sussidiarie compensative (articolo 16).

Infine, per aderire non solo alle istanze degli interessati, ma anche alle proposte formulate da più parti, si è ritenuto opportuno prevedere norme particolari (articolo 17) per il riconoscimento degli studi compiuti presso le accademie e le scuole di applicazione agli effetti del passaggio ai corsi di laurea presso università statali e non statali.

Il capo terzo, in due articoli (18 e 19), tratta del reclutamento degli ufficiali in servizio permanente dei ruoli speciali, mediante concorso per titoli ed esami. L'accesso a tali ruoli (articolo 18) è consentito soltanto agli ufficiali di complemento che abbiano ultimato il servizio di prima nomina, ai sottufficiali in possesso della licenza di istituto di istruzione secondaria di secondo grado, agli ufficiali piloti di complemento di cui alla legge n. 224 del 1986 ed agli ufficiali navigatori dell'aeronautica.

Al fine di procedere ad una unificazione della normativa concernente i ruoli speciali di tutte le forze armate, è stato previsto che i vincitori dei concorsi nominati sottotenenti frequentino un corso applicativo con conseguente rideterminazione dell'anzianità relativa. Anche per i ruoli in questione, allo scopo di evitare immissioni irregolari, sono state fissate (articolo 19) le aliquote di alimentazione annuali. Peraltro, allo scopo di evitare l'insorgere di fenomeni di precariato, è stata prevista la possibilità di immettere in soprannumero agli organici gli ufficiali piloti di complemento di cui alla legge n. 224 del 1986, eventualmente eccedenti il numero delle vacanze disponibili.

Altro particolare importante da rilevare al riguardo è la norma che prevede, secondo quanto giustamente auspicato da più parti, la possibilità di riservare ai sottufficiali fino al 30 per cento dei posti messi a concorso, lasciando agli ufficiali di complemento la rimanente aliquota.

Nel capo quarto (articolo 20) sono definiti, con criteri unitari, i limiti massimi di età per la nomina a ufficiale in servizio permanente dei ruoli normali e speciali. Tali limiti, che non si discostano molto dalla media di quelli attuali, sono stati individuati tenendo principalmente conto dell'esigenza di mantenere sufficientemente ampia la gamma delle età e, quindi, di consentire la scelta su un numero adeguato di aspiranti senza per altro immettere nei ruoli personale troppo anziano che risulterebbe danneggiato nello sviluppo della carriera.

Il capo quinto (articolo 21) riporta le norme di base concernenti l'accesso, con il grado di tenente, ai vari ruoli tipo CEMM, confermando quanto già stabilito dalla legge n. 212 del 1983.

TITOLO II

Il titolo secondo, in cinque articoli (dal 22 al 26), detta le norme concernenti il reclutamento degli ufficiali di complemento, unificando tutte quelle ora vigenti nell'ambito di ciascuna forza armata.

Le nuove norme stabiliscono che (articolo 22) il grado iniziale in tutti i ruoli del complemento è quello di sottotenente, i requisiti degli aspiranti sono gli stessi definiti per gli ufficiali in servizio permanente; gli interessati per essere nominati ufficiali debbono superare un corso formativo di durata non inferiore a due mesi. Tale durata minima è stata fissata al fine di consentire la tempestiva immisione in servizio di quei giovani ufficiali per i quali, considerato il titolo di studio e le caratteristiche dell'impiego, non si ritiene necessario lo svolgimento di corsi prolungati.

Per quanto riguarda il limite di età, è stato fissato quello di 32 anni che consente di reclutare giovani diplomati e laureati in una fascia sufficientemente ampia senza invecchiare troppo la categoria.

Viene precisato, inoltre (articolo 23), che i titoli di studio validi per l'ammissione ai corsi sono le licenze di istituto di istruzione secondaria di secondo grado ed i diplomi di laurea definiti, per ciascun ruolo, ai sensi del già citato articolo 7, danno facoltà all'amministrazione di disporre, tenuto conto delle esigenze funzionali di volta in volta definite, le assegnazioni alle armi, ai corpi, alle categorie ed alle specialità non solo sulla base dei predetti titoli ma anche in relazione alle qualità psico-fisiche ed attitudinali degli interessati.

La guardia di finanza, stante la sua peculiarità conserva, per il reclutamento degli ufficiali di complemento, le norme particolari di cui alla legge 26 febbraio 1974, n. 45.

È stato considerato, altresì (articolo 24), il caso in cui il numero degli aspiranti ai corsi per ufficiali di complemento risulti inferiore alle esigenze e, in conseguenza, è stato stabilito che il ministro della difesa possa destinare d'autorità alla frequenza dei predetti corsi i militari di leva già alle armi da non più di due mesi ed appositamente selezionati; in tal caso, per altro, il servizio complessivo non potrà avere durata superiore a quella del servizio obbligatorio dei militari di truppa, salvo che gli interessati chiedano di svolgere il servizio previsto per gli ufficiali di complemento reclutati a domanda e con ferma prolungata. Trattasi di una norma cautelativa che difficilmente troverà applicazione, ma che risulta necessaria per poter tempestivamente intervenire qualora si determini una situazione eccezionale di crisi per l'essenziale inquadramento delle unità ai minori livelli.

L'articolo 25 conferma la validità delle norme dettate dalla legge 20 settembre 1980, n. 574, per gli ufficiali di complemento. In particolare viene stabilito che gli ufficiali in parola possono accedere soltanto alla ferma di durata biennale, non rinnovabile, la quale se da un lato soddisfa l'esigenza di disporre di un suffi-

ciente numero di subalterni, dall'altro non ingenera negli interessati aspettative che una protratta permanenza in servizio fa naturalmente sorgere.

Al termine della ferma volontaria è confermata (articolo 26), per gli ufficiali che vengono congedati, la corresponsione di un premio di congedamento pari al 15 per cento dello stipendio annuo del sottotenente per ogni semestre di servizio in ferma volontaria.

Gli ufficiali in ferma biennale possono altresì partecipare ai concorsi per il reclutamento nei ruoli speciali e per i giovani che non intendono proseguire la carriera militare è prevista una riserva di posti nei concorsi per l'accesso ai ruoli del personale direttivo e di concetto delle amministrazioni dello Stato.

TITOLO III

Il titolo terzo — che consta di un solo articolo (articolo 27) — detta disposizioni per il tempo di guerra. Esso recepisce, in sostanza, le sole norme attualmente vigenti e, cioè, quelle della legge 18 dicembre 1964, n. 1414.

Sono contemplati essenzialmente i casi di trasferimento in servizio permanente per merito di guerra di ufficiali subalterni di complemento (o di capitani che accettino il trasferimento con il grado di tenente) ed il caso della nomina per merito di guerra di sottufficiali al grado di sottotenente in servizio permanente.

In particolare, viene stabilito che i trasferimenti e le nomine, decorrono dalla data del fatto d'arme, il quale si deve sostanziare in una azione di comando svolta in modo eccezionale, in situazione particolarmente difficile.

È previsto inoltre che, in tempo di guerra, la durata dei corsi di formazione possa essere ridotta; e ciò, nella considerazione che in tempo di guerra, in presenza di perdite, sussiste l'esigenza di poter effettuare ripianamenti in tempi ristretti.

PARTE TERZA

AVANZAMENTO.

A premessa del commento ai singoli articoli relativi all'avanzamento, mette conto precisare ancora che la normativa in questione:

contiene le innovazioni di base volte ad eliminare i gravi inconvenienti fino ad oggi verificatisi;

riprende, spesso integralmente, quelle disposizioni che, dopo la prolungata applicazione, conservano piena validità sia dal punto di vista tecnico-amministrativo sia per i riflessi di carattere sociale.

TITOLO I

Il titolo primo riporta le principali norme che sono alla base dell'avanzamento degli ufficiali in servizio permanente o in congedo e tratta anche dei ruoli di anzianità ai fini dell'avanzamento, dei trasferiti da ruolo a ruolo e delle autorità competenti ad esprimere giudizi sull'avanzamento.

Nel capo primo vengono fissati (articolo 28) i requisiti indispensabili per conseguire la promozione al grado superiore, ma è chiaramente precisato che gli stessi, per l'avanzamento ai vari gradi di generale, debbono essere posseduti in modo eminente; si è voluto, cioè, confermare il principio che il possesso dei normali requisiti può consentire il raggiungimento dei gradi medi della gerarchia, ma non degli alti gradi.

Si indicano, successivamente (articolo 29), le forme di avanzamento che sono l'anzianità, la scelta ed i meriti eccezionali; per ciascuna di tali forme sono stabilite (articolo 30) le caratteristiche fondamentali. In concreto, l'ufficiale deve in ogni caso essere riconosciuto in possesso dei requisiti di cui all'articolo 28 e, men-

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

tre per l'avanzamento ad anzianità viene promosso in ordine di ruolo, per l'avanzamento a scelta è promosso secondo l'ordine risultante dalla graduatoria di merito, qualora risulti compreso nell'aliquota di tale graduatoria corrispondente al numero di promozioni da effettuare. L'avanzamento per meriti eccezionali invece è svincolato dalle aliquote di valutazione e dall'attribuzione dei punteggi ai fini della formazione delle graduatorie e comporta la promozione con precedenza

su tutti gli idonei ed iscritti in quadro del grado interessato.

Nel capo secondo (articoli da 31 a 34), dopo la norma volta a precisare che, ai fini dell'avanzamento, il grado e l'ordine di anzianità risultano dai ruoli formati secondo il disposto della legge sullo stato giuridico (articolo 31) viene precisato (articolo 32) che le forme di avanzamento ai vari gradi sono indicate nelle annesse tabelle 1-2-3 e 4. Esse risultano dal seguente prospetto:

| PROMOZIONE | | A scelta | Ad anzianità |
|---------------------|-----------------------|------------------|------------------|
| DA | A | | |
| Generale di D. | Generale di C.A. | X ^(°) | |
| Generale di B. | Generale di D. | X | |
| Colonnello | Generale di B. | X | |
| Tenente Col. | Colonnello | X | |
| Maggiore | Tenente Col. | | X |
| Capitano | Maggiore | X | X |
| Tenente | Capitano | | X ^(∞) |
| Sottotenente | Tenente | | X |

Note:

(°) Ai generali di divisione dell'arma dei carabinieri e della guardia di finanza, al capo del ruolo servizi dell'arma aeronautica e agli ufficiali che rivestono o abbiano rivestito la carica di capo di corpo viene conferita all'atto della cessazione dal servizio permanente la promozione al grado superiore, come attualmente previsto ai sensi della legge 4 agosto 1984, n. 429.

(∞) Nei ruoli tipo CEMM l'avanzamento è a scelta.

Da quanto sopra risulta essenzialmente che:

il problema relativo al contrasto tra l'inderogabile esigenza di disporre di un sufficiente numero di ufficiali con grado fino a quello di tenente colonnello e la necessità di realizzare una struttura piramidale della gerarchia è stato risolto affiancando ai ruoli normali, che consentono di adire i massimi gradi della stessa gerarchia, i ruoli speciali e tipo CEMM

con ridotto sviluppo di carriera giustificato, per altro, dalla diversità delle fonti di reclutamento, dell'iter formativo, delle funzioni e degli impegni richiesti. Tuttavia, come è stato già posto in luce in premessa, al fine di evitare che tra i predetti ruoli si crei una barriera e che, quindi, brillanti ufficiali possano essere penalizzati soltanto in relazione alla provenienza ed all'iter formativo, è stata prevista una particolare normativa per il

trasferimento dai ruoli speciali a quelli normali (articolo 34). I trasferimenti sono consentiti ai capitani con non più di 37 anni di età allo scopo di assicurare agli interessati non solo l'accesso ai ruoli normali ma anche un regolare sviluppo di carriera nei nuovi ruoli;

l'avanzamento al grado di maggiore avviene oltre che a scelta anche ad anzianità dopo una più lunga permanenza nel grado. Ciò al fine di eliminare il fenomeno degli idonei e non iscritti in quadro in un grado basso della gerarchia, penalizzando, comunque, ma in maniera socialmente più equa, gli idonei che risultino meno meritevoli;

l'avanzamento al grado di ammiraglio di divisione, nei ruoli dei corpi di stato maggiore, del genio navale e delle armi navali della marina avviene a scelta (anziché ad anzianità), come già in atto nei paritetici ruoli delle altre forze armate.

Sono previste, inoltre, altre norme particolari per il trasferimento da ruolo a ruolo (articolo 33), tra le quali alcune già vigenti come il passaggio dai ruoli naviganti ai ruoli servizi degli ufficiali piloti che perdano l'idoneità al volo.

Il capo terzo (articoli da 35 a 45) tratta delle autorità competenti ad esprimere giudizi sull'avanzamento.

Si stabilisce che (articoli 35 e 36) le autorità competenti ad esprimere giudizi sull'avanzamento sono, per ciascuna forza armata e per la guardia di finanza, le commissioni superiori di avanzamento, le commissioni ordinarie di avanzamento ed i superiori gerarchici; le competenze sono suddivise per fasce di gradi tra commissioni superiori (da tenente colonnello a generale di divisione), commissioni ordinarie (da tenente a maggiore), superiori gerarchici (sottotenenti). Ai superiori gerarchici è affidata soltanto la valutazione dei sottotenenti, in quanto trattasi di personale per la maggior parte in addestramento che viene valutato soprattutto per i suoi meriti scolastici. In tal modo, sono state anche unificate le procedure che at-

tualmente prevedono, per l'esercito, la valutazione « gerarchica » fino al grado di tenente e collegiale per i gradi superiori e, per la marina, l'aeronautica e la guardia di finanza, la valutazione collegiale per tutti i gradi.

A premessa dell'indicazione della composizione delle commissioni sono elencate le cariche che, per le loro caratteristiche e per i connessi impegni, non consentono, a coloro che le ricoprono, di far parte delle commissioni (articolo 37). Risultano esclusi gli ufficiali che ricoprono le cariche di ministro o sottosegretario, capo di stato maggiore della difesa, segretario generale del ministero della difesa, capo di gabinetto e comandante generale della guardia di finanza, salvo quanto previsto per le commissioni che valutano gli ufficiali del corpo, consigliere militare del Presidente della Repubblica, consigliere militare del Presidente del Consiglio dei ministri, nonché gli ufficiali impiegati nei servizi di sicurezza ed in enti, comandi e unità internazionali con sede fuori dal territorio nazionale.

Per quanto riguarda la composizione delle commissioni superiori d'avanzamento si è modificata la normativa attuale, al fine di attenuare il principio in base al quale ad esprimere i giudizi d'avanzamento debbano essere i soli ufficiali che, avendo avuto alle proprie dipendenze parte dei valutandi, ne hanno più diretta conoscenza, e si è introdotto il criterio più obiettivo dell'anzianità in ruolo.

Per l'esercito (articolo 38) è stato necessario, per altro, confermare la vigente normativa che prevede, atteso l'elevato numero dei valutandi, la costituzione di due commissioni superiori per l'avanzamento, rispettivamente, ai gradi di generale e a quello di colonnello. Per detta forza armata il criterio dell'anzianità è stato adottato in pieno, prevedendo che compongano la commissione « A » il capo di stato maggiore, il presidente di sezione del consiglio superiore delle forze armate ed i sette generali di corpo d'armata più anziani in ruolo, e facciano parte della commissione « B », oltre al capo di stato maggiore e al presidente di sezione del

consiglio superiore delle forze armate, gli altri sette generali di corpo d'armata che seguono in ruolo. Di entrambe le commissioni entrano a far parte gli ufficiali più elevati in grado o più anziani dei corpi, nonché il comandante generale dell'arma dei carabinieri — qualora non faccia parte di una delle commissioni — quando la valutazione riguardi gli ufficiali dei singoli corpi o dell'arma.

Per la marina e l'aeronautica (articoli 39 e 40) si è preferito integrare il criterio dell'anzianità con quello della carica, in considerazione del fatto che la gran parte degli ammiragli e dei generali viene ad essere preposto ad alti comandi.

Criteri analoghi sono stati adottati per la definizione della composizione della commissione superiore di avanzamento della guardia di finanza (articolo 41).

Criteri comuni alle tre forze armate sono stati anche seguiti per la composizione delle commissioni ordinarie di avanzamento alle quali viene devoluta la valutazione dal grado di tenente a quello maggiore (articoli 42, 43 e 44). Le relative norme riprendono sostanzialmente quelle attuali, fatta eccezione per l'indicazione del presidente che, contrariamente a quanto attualmente previsto (generale di corpo d'armata), può essere un generale o ammiraglio di divisione. Quanto sopra in considerazione che può non esserci sufficiente disponibilità di generali o di ammiragli del grado vertice, che è opportuno far operare contemporaneamente la commissione superiore e quella ordinaria e che i gradi gerarchici da conferire non sembrano richiedere necessariamente un presidente appartenente al grado massimo.

TITOLO II

Il titolo II (articoli da 46 a 80) contiene tutta la normativa concernente la valutazione e l'avanzamento degli ufficiali in servizio permanente.

Il capo primo (articoli da 46 a 55) tratta la valutazione per l'avanzamento. Vengono stabiliti in primo luogo (arti-

colo 46) i requisiti necessari perché l'ufficiale venga valutato; tra di essi assumono particolare rilievo, soprattutto perché innovativi, quelli riferiti ai periodi minimi di permanenza nei gradi e alla validità del periodo di comando svolto in tutto o in parte nel grado precedente a quello rivestito.

Il requisito di permanenza minima nel grado è stato previsto perché da esso, secondo la nuova meccanica d'avanzamento, dipende il momento nel quale l'ufficiale è valutato. In sostanza la base delle aliquote di valutazione non viene calcolata in relazione ad una frazione degli ufficiali in ruolo mai valutati, ma solo in relazione all'anzianità di grado posseduta, assicurando così l'allineamento delle carriere. Il secondo requisito sopracitato è stato introdotto in quanto le attuali norme hanno comportato un'eccessiva rotazione negli incarichi, con effetti dannosi sulla funzionalità delle unità. Inoltre si è ritenuto opportuno rinviare la definizione dettagliata degli incarichi nei quali svolgere i predetti periodi di comando o di attribuzioni specifiche ad appositi decreti del Presidente della Repubblica.

Stabilite alcune norme relative ai periodi di imbarco richiesti ai fini dell'avanzamento per gli ufficiali della marina (articolo 47), sono state indicate le cause di non valutazione (articolo 48) — procedimento penale o disciplinare, sospensione dall'impiego o dalle funzioni del grado e aspettativa — nonché il caso eccezionale della sospensione quando le autorità giudicatrici ritengano di non disporre di sicuri elementi di valutazione (articolo 51).

Sono, quindi, indicate (articolo 49) la data entro la quale debbono essere maturate le condizioni per accedere all'avanzamento, l'autorità che deve emettere la determinazione per la formazione degli elenchi dei valutandi e le conseguenti modalità particolari relative a tale formazione.

In particolare, quale conseguenza del fatto che le promozioni avranno tutte luogo sotto la data del 1° luglio — come

indicato al successivo articolo 58 — si è ritenuto opportuno spostare al 31 dicembre la data di determinazione delle aliquote. In tal modo si consentirà ai comandanti delle unità, il cui avvicendamento avviene normalmente nel mese di settembre, di esprimere giudizi più ponderati — in sede di redazione della documentazione caratteristica per l'avanzamento — sugli ufficiali in valutazione.

Lo stesso articolo 49 contiene, inoltre, la norma concernente la meccanica di avanzamento al grado di colonnello. Essa, come già illustrato in premessa, prevede la suddivisione del numero delle promozioni in due aliquote, la prima destinata ai tenenti colonnelli sottoposti alle prime quattro valutazioni, la seconda riservata ai tenenti colonnelli che, risultati idonei e non iscritti in quadro, vengono ripresi in valutazione per l'avanzamento al grado superiore due anni dopo il quarto giudizio di idoneità senza immissione in quadro.

La norma modifica le attuali disposizioni che prevedono la rivalutazione dei tenenti colonnelli a disposizione e la promozione degli stessi soltanto in presenza di eventuali posti nell'ambito dei numeri massimi dei colonnelli.

L'articolo 50 indica i documenti dai quali le commissioni ed i superiori gerarchici debbono trarre gli elementi per esprimere giudizi sull'avanzamento, conferisce alle commissioni stesse la facoltà di interpellare qualunque superiore in servizio del valutando e, per gli ufficiali delle capitanerie di porto di grado superiore a tenente di vascello, prevede, come in atto, anche un rapporto del ministro della marina mercantile per i servizi di istituto svolti per conto del relativo discastero.

L'ultimo comma del predetto articolo, in particolare, precisa che il superiore gerarchico, quando deve formulare giudizio d'avanzamento, deve interpellare gli altri superiori dell'ufficiale, al fine di evitare che un'unica persona sia chiamata a formulare un giudizio decisivo.

Le norme concernenti le modalità per la pronuncia dei giudizi di avanzamento sono in parte modificate (articoli 52 e

53). In particolare, è variata la normativa relativa alla formulazione del giudizio di idoneità nel senso di prevedere la maggioranza semplice dei votanti, per l'avanzamento fino al grado di colonnello, anziché per tutti gli avanzamenti ad anzianità, e la maggioranza superiore ai due terzi dei votanti, per l'avanzamento ai gradi di generale, anziché per tutti gli avanzamenti a scelta. Si è voluta, cioè, sottolineare la maggiore importanza del giudizio di idoneità per l'avanzamento ai gradi di generale per il quale è richiesto il possesso di qualità eminenti.

Le rimanenti norme non modificano quelle attualmente vigenti. Per il giudizio sull'avanzamento ad anzianità le commissioni formulano una dichiarazione di idoneità o di non idoneità. Per quello sull'avanzamento a scelta, il procedimento si scinde in due fasi: nella prima si procede ad accertare l'idoneità o meno, nella seconda si provvede alla graduazione degli idonei per mezzo dell'attribuzione di un punteggio di merito da uno a trenta, in quanto, tenendo conto che il numero delle promozioni da conferire a scelta è limitato, si rende necessario definire una graduatoria.

È da rilevare che, mentre per gli ufficiali fino al grado di colonnello si opera una valutazione analitica dei requisiti di cui all'articolo 28, per gli ufficiali generali gli elementi che la legge pone a base dei giudizi di avanzamento vengono valutati nel loro insieme e, cioè, senza procedere all'assegnazione preliminare di punti parziali riferiti a gruppi di particolari requisiti. Si ribadisce in sostanza che si tratta di ufficiali i quali, essendo pervenuti ai vertici della gerarchia, hanno già più volte subito l'accertamento analitico delle doti personali nonché delle qualità professionali e sui quali le commissioni debbono poter esprimere un giudizio complessivo che tenga anche conto della personalità di ciascuno (articolo 53).

In ogni caso (ultimo comma dell'articolo 53), al fine di assicurare maggiore obiettività possibile, è prevista, come già stabilito con la legge n. 224 del 1986, l'emanazione di un regolamento concer-

nente i criteri e le modalità a cui le commissioni debbono attenersi nel corso della valutazione.

Seguono (articolo 53) disposizioni relative all'approvazione, da parte del ministro, degli elenchi degli idonei e dei non idonei nonché delle graduatorie di merito, con facoltà di disporre le esclusioni ritenute giuste e necessarie. Lo stesso articolo prevede di dare comunicazione agli interessati dell'esito del giudizio e a tutti gli idonei anche della posizione occupata in graduatoria. Vengono dettate, quindi (articolo 55), norme per la pronuncia dei giudizi da parte dei superiori gerarchici; in tal caso il giudizio, a differenza del disposto dell'attuale normativa, non è più definitivo, in quanto è ammesso il ricorso alla commissione ordinaria di avanzamento.

Il capo secondo (articoli da 56 a 67) detta norme concernenti i quadri di avanzamento, l'effettuazione delle promozioni ed il numero massimo della consistenza complessiva dei gradi dirigenziali.

Per quanto riguarda le modalità per la formazione dei quadri di avanzamento (articolo 56), è da rilevare l'estensione a tutte le forze armate ed alla guardia di finanza dell'iscrizione in ordine di graduatoria per i valutati a scelta; ciò ha consentito di prevedere un valido incentivo riferito all'attività svolta in tutto il periodo che precede la valutazione e di abrogare, per l'esercito e la guardia di finanza, l'istituto dei vantaggi di carriera.

In particolare sono previste norme intese a disciplinare la sostituzione degli ufficiali cancellati dai quadri di avanzamento, nonché l'ordine delle promozioni, che corrisponde a quello di iscrizione in quadro (articolo 56, commi 6 e 7), consentire la formazione dei quadri anche negli anni in cui, per taluni ruoli e gradi, non sono previste promozioni (articolo 57), al fine di poterle effettuare qualora si verificassero vacanze per cause accidentali (specie ai vertici della gerarchia), far decorrere tutte le promozioni dalla data del 1° luglio dell'anno a cui si riferiscono i quadri (articolo 58), indipenden-

temente dalle vacanze esistenti nel grado superiore, allo scopo di evitare l'ingiustificata attribuzione di diverse anzianità (distribuite nel corso dell'anno secondo il verificarsi delle vacanze) ad ufficiali dello stesso quadro d'avanzamento. Lo stesso articolo 58, oltre a prevedere le norme particolari relative alle decorrenze delle promozioni al grado di sottotenente e, per i corpi sanitari, a quello di tenente, stabilisce che la promozione al grado vertice di generale di corpo d'armata, o corrispondente, avviene previa delibera del Consiglio dei ministri.

Dopo aver indicato le cause che determinano le vacanze e la data di decorrenza delle stesse (articolo 59), viene stabilito che le promozioni a scelta si effettuino in numero fisso annuale secondo quanto previsto dalle tabelle 1, 2, 3 e 4 annesse alla legge (articolo 60) e, nel caso in cui le vacanze superino in un anno il numero delle promozioni, esse non siano effettuate ma rinviate all'anno successivo (articolo 61).

Inoltre, al fine di assicurare regolarità all'avanzamento normalizzato sino al grado di tenente colonnello, si garantisce comunque l'avanzamento dei capitani mediante il collocamento in soprannumero di tanti tenenti colonnelli quante sono le vacanze ancora necessarie per consentire il predetto avanzamento (articolo 62); in tal modo viene anche conferita regolarità ai reclutamenti che, altrimenti, con la mancata promozione di aliquote di capitani, sarebbero compromessi.

Per quanto riguarda i gradi dirigenziali di colonnello e di generale vengono precisati i numeri massimi della consistenza di ciascun grado per le tre forze armate e per la guardia di finanza (articolo 63) dai quali si rilevano, rispetto a quelli attuali, le limitate differenze poste in evidenza nella parte introduttiva della presente relazione. Allo scopo di conferire elasticità alla normativa, viene inoltre stabilito che la ripartizione dei predetti numeri tra i ruoli di ciascuna forza armata e della guardia di finanza, rilevabile dalle tabelle 1, 2, 3 e 4 annesse alla legge, può essere modificata con decreti

del Presidente della Repubblica emanati su proposta dei ministri interessati.

Sono altresì precisate (articolo 64) le cariche e gli incarichi, anche al di fuori della organizzazione delle forze armate e della guardia di finanza, per i quali gli interessati sono necessariamente considerati in soprannumero.

In merito alla meccanica di avanzamento riferita ai precitati gradi dirigenziali, non essendo previsto il soprannumero, si prevede che, qualora la consistenza massima non presenti le vacanze necessarie per assorbire tutte le promozioni, si proceda al collocamento in aspettativa per riduzione di quadri, sino al raggiungimento dei limiti di età del grado rivestito, di un numero di ufficiali pari alla differenza tra le promozioni da effettuare ed il numero derivante dalla somma delle vacanze esistenti e delle promozioni al grado superiore. In sostanza, vengono confermate le norme introdotte con la legge n. 224 del 1986, ivi compresa la possibilità di esodo a domanda, per gli ufficiali di ogni grado che si trovino a non più di quattro anni dal limite di età, al fine di collocare in ausiliaria volontari, in luogo di personale desideroso di continuare a prestare regolare servizio (articolo 65).

Infine, con l'articolo 66 si sancisce a tutti gli effetti la posizione di preminenza del capo di stato maggiore della difesa, conferendo allo stesso la nomina a generale di armata ed escludendolo dal computo della consistenza massima stabilita per il grado di generale di corpo d'armata.

Con l'articolo 67, si è voluto invece precisare, oltre a quelli già previsti, casi particolari di applicazione per la legge 22 luglio 1971, n. 536, anche alla luce delle norme di cui alla legge n. 224 del 1986.

Il capo terzo, che consta di un solo articolo (68), disciplina i casi di non idoneità all'avanzamento, prevedendo, in particolare, la permanenza in servizio fino al limite di età per coloro che sono dichiarati non idonei, fatta eccezione per i gradi iniziali, per i quali si confermano le norme vigenti.

Il capo quarto (articoli da 69 a 73) detta norme in merito ai casi di sospensione della promozione e di rinnovazione del giudizio di avanzamento, alle modalità ed ai termini per addivenire ad una nuova valutazione e, in conseguenza, alla determinazione, nei vari casi, della decorrenza dell'anzianità.

Particolare menzione meritano le norme che disciplinano gli effetti *ex tunc* dei giudizi di avanzamento a scelta per i quali si formano graduatorie di merito. Per tali giudizi, a conferma delle norme attuali, viene disposto che l'ufficiale è valutato con i pari grado per i quali sarà formata la prima graduatoria successiva alla cessazione della causa impeditiva della valutazione o della promozione; ciò, in quanto la graduatoria con la quale a suo tempo l'ufficiale avrebbe dovuto essere valutato ha normalmente già avuto effetto. Rimane però salvaguardata la posizione dell'ufficiale risultato idoneo, rispetto alla graduatoria originaria o a quelle successive. Infatti, il punto di merito assegnato viene riferito prima alla graduatoria con la quale egli avrebbe dovuto essere valutato, per verificare se l'ufficiale risulti compreso, per la predetta graduatoria, nel numero dei posti corrispondenti alle promozioni; in caso affermativo, l'interessato viene promosso con l'anzianità che gli sarebbe a suo tempo spettata, in caso negativo il procedimento si ripete per le successive graduatorie fino a quella dei pari grado con i quali l'ufficiale è stato valutato. Inoltre, viene recepito quanto disposto dalla legge n. 224 del 1986 in materia di attribuzione incarichi di comando ad ufficiali colpiti da provvedimenti di sospensione dall'impiego (articolo 72).

Il capo quinto (articolo 74) tratta il caso della rinnovazione dei giudizi di avanzamento a scelta che siano stati annullati d'ufficio o a seguito di accoglimento di ricorso. La norma, confermando quanto già stabilito con la legge n. 224 del 1986, prevede che, nel caso in questione, la promozione « ora per allora » non sia computata nel numero di quelle

tabellari previsto per l'anno, e sia riassorbita con le vacanze derivanti da cause naturali.

Il capo sesto (articoli 75 e 76) si occupa dell'avanzamento per meriti eccezionali riservato agli elementi che abbiano reso eccezionali servizi alle forze armate o alla guardia di finanza e dimostrato di possedere qualità di rilievo. Per evitare eccessive accelerazioni di carriera e per far sì che la promozione sia conferita dopo che l'ufficiale abbia dato prova delle proprie capacità nel grado rivestito, è stabilito che l'interessato deve aver maturato almeno la metà del periodo di comando o di attribuzioni specifiche, oltre a non aver usufruito di altre promozioni per meriti eccezionali.

Il capo settimo (articoli da 77 a 80) reca norme particolari relative all'avanzamento degli ufficiali in servizio permanente dell'esercito, della marina, dell'aeronautica e della guardia di finanza. Si tratta di disposizioni che, pur alla luce dei criteri di base comuni, contemplano istituti, adottati in funzione delle caratteristiche e delle esigenze proprie di ciascuna forza armata, essenzialmente per quanto riguarda i sottotenenti (o guardiamarina) che frequentano le accademie o le scuole di applicazione (prove di appello, transito nei ruoli speciali o nei ruoli servizi).

TITOLO III

Il titolo, costituito dal solo articolo 81, senza introdurre norme innovative in materia, opera un raccordo tra le disposizioni della legge 12 novembre 1955, n. 1137, richiamate dalla legge 20 settembre 1980, n. 574, la legge n. 224 del 1986 e le norme corrispondenti della presente legge.

Al fine di evitare problemi di interpretazione, in una tabella di raffronto sono indicati gli articoli che, nella disciplina sull'avanzamento degli ufficiali dei ruoli ad esaurimento, hanno sostituito quelli della legge n. 1137 del 1955.

TITOLO IV

Il titolo quarto detta norme in merito all'avanzamento degli ufficiali dell'ausiliaria, della riserva e di complemento in congedo illimitato.

Il capo primo (articoli 82 e 83) riporta le norme comuni agli ufficiali delle diverse categorie.

Il capo secondo (articoli 84 e 85) tratta in particolare dell'avanzamento degli ufficiali dell'ausiliaria e della riserva che da un lato non è più subordinato alle esigenze di mobilitazione e dall'altro è sottoposto a condizioni più restrittive. Le nuove norme, infatti, al fine di evitare la proliferazione delle promozioni, consentono soltanto l'avanzamento al grado superiore a quello con il quale si cessa dal servizio attivo ed escludono dall'avanzamento stesso gli ufficiali che usufruiscono della promozione « alla vigilia » o « il giorno dopo » o oltre il grado vertice del proprio ruolo in applicazione della legge n. 224 del 1986. In particolare, per l'avanzamento degli ufficiali generali viene anche richiesto un anno di richiamo in servizio ed il possesso di periodi minimi di permanenza nei grado di un terzo superiori a quelli previsti per i parigrado in servizio.

Il capo terzo (articoli da 86 a 91) contempla le particolari disposizioni per l'avanzamento degli ufficiali di complemento in congedo illimitato. Per tali ufficiali l'avanzamento, come già nella legislazione vigente, è limitato al grado di tenente colonnello. Inoltre, ai fini della valutazione, alle tabelle 5, 6, 7 e 8 annesse al provvedimento, sono stati previsti alcuni vincoli come il compimento di determinati corsi o esperimenti pratici, il possesso di particolari titoli ovvero, in sostituzione, per coloro che siano richiamati alle armi, il compimento dei periodi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio e di imbarco. Per gli stessi ufficiali, come d'altra parte per quelli dell'ausiliaria e della riserva è prevista, inoltre, per ovvie ragioni di opportunità, l'impossibilità di essere promossi prima

dei pari grado ed anzianità del corrispondente ruolo del servizio permanente.

Una particolare favorevole disposizione è quella dell'articolo 90, secondo la quale il sottotenente di complemento, dopo due anni di servizio continuativo, è valutato per l'avanzamento e, se idoneo, è promosso con decorrenza dal ventottesimo mese di servizio da aspirante e ufficiale, a prescindere dalle normali prescrizioni previste per l'avanzamento degli ufficiali della categoria di appartenenza. Ciò, sia per concedere la promozione al grado di tenente agli ufficiali di complemento più addestrati sia per dare adeguato riconoscimento a coloro che abbiano prestato ulteriore servizio dopo quello di prima nomina.

Norme particolari sono infine previste (articolo 91) per gli ufficiali di complemento della marina e per i piloti di complemento di tutte le forze armate ai fini del riconoscimento dell'imbarco e delle attività di volo svolti in ambito civile.

TITOLO V

Il titolo, in tre articoli (92, 93 e 94), contiene le disposizioni per l'avanzamento nel ruolo d'onore. Tali norme sono restrittive rispetto a quelle della precedente legislazione, in quanto, pur ritenendo indispensabile conservare l'istituto per una particolare considerazione verso la benemerita categoria, si è voluto, anche in questo caso, evitare un numero eccessivo di promozioni.

In particolare, è previsto che gli ufficiali dei gradi di colonnello e generale possano ottenere tre promozioni solo dopo aver compiuto, ai fini del conseguimento di ciascuna di esse, cinque anni di anzianità di grado ed un anno di effettivo servizio da richiamati.

Condizioni più favorevoli sono state previste, per fini perequativi, nei confronti degli ufficiali di grado non superiore a tenente colonnello.

In via eccezionale, per i superinvalidi, è consentito il conferimento di una promozione dopo cinque anni di permanenza

nel grado con il quale sono stati iscritti in ruolo, senza il vincolo dell'anno di effettivo richiamo, se dei gradi di colonnello e di generale, e dal giorno successivo all'iscrizione nel ruolo d'onore, se di grado non superiore a tenente colonnello.

TITOLO VI

Al fine di evitare, per quanto possibile, notevoli turbamenti al normale sviluppo della carriera, è stato confermato, per ciò che concerne l'avanzamento in tempo di guerra, il criterio che ha presieduto alla elaborazione della vigente normativa: non derogare eccessivamente dalle disposizioni di base di cui ai titoli precedenti riferiti al tempo di pace.

Il capo primo (articoli da 95 a 102) riporta le norme fondamentali dell'avanzamento in questione, che riguardano: la riduzione a metà dei periodi di anzianità minima nel grado, di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio presso i reparti e di imbarco (articolo 97); la sospensione di esami, corsi ed esperimenti di cui ai precedenti articoli 46 e 87 (citato articolo 97); il collocamento in aspettativa per prigionia o irreperibilità, con conseguente creazione di vacanze (articolo 98); il mantenimento dell'avanzamento a scelta, con la facoltà del ministro (articolo 99) di colmare le vacanze mediante la formazione di quadri di avanzamento suppletivi. La riduzione dei periodi minimi di permanenza nel grado, di comando, di servizio presso i reparti ecc., di cui all'articolo 97, deriva dalla constatazione che l'onere dell'attività in guerra è maggiore di quello dei servizi svolti in tempo di pace. La sospensione dei corsi, degli esami e degli esperimenti consegue, invece, all'esigenza di non distogliere il personale interessato dalla sua missione fondamentale.

Per quanto riguarda il mantenimento del tipo di avanzamento a scelta — che potrebbe sembrare in contrasto con la necessità di colmare con maggiore rapidità le vacanze — è necessario tenere presente che gli ufficiali, in guerra, non sono tutti

impiegati in incarichi con parità di onere e rischio e che, pertanto, è indispensabile, attraverso la scelta, dare un giusto riconoscimento a chi più ha dato prova di elevate doti personali e professionali. La salvaguardia del sistema di avanzamento normalizzato è assicurata evitando di effettuare le promozioni a mano a mano che si verificano le vacanze, formando quadri d'avanzamento suppletivi nel secondo semestre e computando le promozioni conferite (31 dicembre) nel numero di quelle da effettuare al 1° luglio e per l'anno successivo (articolo 99).

In tempo di guerra, inoltre, per la valutazione ai fini dell'avanzamento, si richiedono agli ufficiali di complemento gli stessi periodi di permanenza minima nel grado, di comando ecc. prescritti per i pari grado in servizio permanente, in luogo dei corsi e degli esperimenti pratici previsti per il tempo di pace (articolo 100); e ciò, in quanto, durante la guerra, gli ufficiali in questione sono chiamati ad assolvere gli stessi incarichi dei colleghi in servizio permanente e tutti i corsi e gli esperimenti risultano sospesi.

Le rimanenti disposizioni del capo primo, che non richiedono particolare illustrazione, riguardano: la definizione del tempo di guerra (articolo 95); il conferimento del grado di generale d'armata a cura del Presidente della Repubblica su proposta del ministro della difesa, previa deliberazione del Consiglio dei ministri — a prescindere dall'ordine di anzianità (articolo 96); la possibilità di conseguire promozioni — secondo le norme stabilite per il complemento — da parte degli ufficiali dell'ausiliaria, della riserva e della riserva di complemento (articolo 101); il divieto di far luogo all'avanzamento per meriti eccezionali sostituito dagli avanzamenti e dalle promozioni per merito di guerra (articolo 102).

Il capo secondo (articolo da 103 a 107) detta norme, già previste dalla vigente legislazione, in merito alle promozioni ed agli avanzamenti per merito di guerra nonché alle funzioni del grado superiore.

La promozione per merito di guerra (articolo 103) viene conferita all'ufficiale che, in combattimento, abbia esercitato l'azione di comando in modo eccezionale; per essa è previsto il carattere di immediatezza (data del fatto d'arme) e non sono prescritti i periodi minimi di permanenza nel grado rivestito, di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio presso i reparti e di imbarco.

Gli avanzamenti per merito di guerra (articolo 104) sono, invece, conferiti all'ufficiale che abbia dato prova di qualità professionali eminenti, contribuendo alla preparazione e allo svolgimento di operazioni di guerra. Essi si concretano in uno spostamento in ruolo che porta l'ufficiale ad essere valutato con anticipo rispetto al momento in cui gli sarebbe spettato per regolare turno. In tal caso, tuttavia, l'ufficiale, per essere valutato, deve aver compiuto i previsti periodi minimi di permanenza nel grado, di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio ai reparti e di imbarco.

Con l'articolo 105 si disciplinano infine i casi in cui l'ufficiale che abbia usufruito dell'avanzamento per meriti di guerra, venga a trovarsi nelle aliquote dei parigrado già valutati.

La differenza tra l'istituto della promozione e quello dell'avanzamento per merito di guerra sta nel fatto che, mentre nel primo caso si ritiene che l'ufficiale abbia dato una prova completa delle sue capacità professionali, nel secondo si chiede che l'ufficiale stesso, se già non l'abbia data, dia prova delle sue capacità e, quindi, consegua la promozione, in anticipo, ma sulla base di tutti gli elementi di giudizio.

Le proposte per le promozioni e per l'avanzamento per merito di guerra debbono essere presentate nel più breve tempo possibile (3 mesi, salvo casi di forza maggiore); su di esse decide il ministro dopo il voto favorevole espresso all'unanimità dalle commissioni di avanzamento (articolo 106).

Le rimanenti disposizioni concernono le procedure di dettaglio per il conferi-

mento delle promozioni e degli avanzamenti e non richiedono particolari illustrazioni.

In merito all'istituto delle funzioni del grado superiore (articolo 107), vi è da dire che esso concorre ad assicurare alle unità il necessario livello di efficienza. Anche se le vacanze createsi in tempo di guerra, come è stato rilevato in precedenza, possono essere ripianate con quadri suppletivi è comunque necessario che, in attesa delle promozioni, vengano soddisfatte le contingenti esigenze di inquadramento.

Il capo terzo contiene la disciplina concernente l'avanzamento di ufficiali in particolari condizioni fisiche o reduci dalla prigionia.

L'articolo 108 consente di valutare per l'avanzamento l'ufficiale che, temporaneamente non idoneo per ferite o lesioni o altre infermità riportate in guerra, non abbia potuto compiere i prescritti periodi minimi di permanenza nel grado, di comando, di attribuzioni specifiche presso i reparti o di imbarco. Gli articoli 109 e 110, invece, disciplinano l'avanzamento degli ufficiali in servizio permanente non valutati o non promossi perché in aspettativa per prigionia di guerra e degli ufficiali delle categorie in congedo prigionieri di guerra; essi prescrivono che alla cessazione della prigionia si provvede alla ricostruzione delle posizioni di avanzamento sempre che nulla risulti a carico degli interessati — dal punto di vista penale o disciplinare — in ordine al fatto di cattura e sempre che gli stessi abbiano acquisito o acquisiscano gli altri titoli per l'avanzamento.

È da precisare che gli ufficiali della riserva e della riserva di complemento, per essere promossi con effetto retroattivo, debbono aver compiuto i periodi di permanenza nel grado, di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio ai reparti e di imbarco prima della cessazione del tempo di guerra, in quanto non hanno obblighi di servizio in tempo di pace. Diverse invece sono le possibilità degli ufficiali dell'ausiliaria e di complemento che possono acquisire le condizioni

per l'avanzamento anche oltre il tempo di guerra.

Infine, l'articolo 111 estende il trattamento favorevole di cui al precitato articolo 108 agli ufficiali fatti prigionieri dopo essere stati feriti in combattimento o durante la degenza per ferite o altre invalidità riportate in guerra.

PARTE QUARTA

MODIFICAZIONI ALLA LEGGE SULLO STATO.

La parte quarta, in quattordici articoli, contiene le modifiche da apportare alla legge 10 aprile 1954, n. 113, sullo stato giuridico degli ufficiali, soprattutto in conseguenza della rielaborazione della legge sull'avanzamento, ma anche per alcune variazioni sopravvenute con l'approvazione di altre leggi, che incidono, ancorché indirettamente, sull'avanzamento.

Con l'articolo 112 si è voluto riprendere il disposto dell'articolo 26 della legge 10 maggio 1976, n. 187, volto a stabilire che il tempo trascorso in aspettativa per « qualsiasi » infermità non comporta alcuna detrazione d'anzianità. È stato precisato, inoltre, che la predetta detrazione, per i motivi stabiliti dalla legge sullo stato, può comportare non solo la modifica dell'anzianità relativa, ma anche quella dell'anzianità assoluta, in quanto attualmente l'indicazione generica di « anzianità » dà adito a notevoli dubbi di interpretazione.

Le modifiche proposte con gli articoli 113, 114, 115 e 116 derivano dalla opportunità di abrogare, per maggior chiarezza, tutta la normativa concernente la posizione di « a disposizione » già indirettamente esclusa dalle nuove norme d'avanzamento. In concreto, le posizioni dell'ufficiale in servizio permanente restano quelle di servizio effettivo, aspettativa e sospensione dall'impiego. Con gli articoli 117 e 118 si è provveduto, invece, ad apportare le modifiche conseguenti alla nuova disciplina dell'aspettativa per riduzione di quadri.

In relazione a quanto disposto nell'articolo 112 è stato altresì previsto un

unico caso di aspettativa per infermità temporanea ed è stato eliminato il divieto di concedere l'aspettativa a giorni anziché a mesi interi. In materia è stato, infine, recepito quanto previsto dalla normativa vigente per le cariche elettive politiche ed amministrative.

Ad evitare dubbi interpretativi si è ritenuto opportuno precisare (articolo 119) che l'ufficiale sospeso precauzionalmente dall'impiego, dopo un biennio, deve essere considerato in soprannumero per i gradi fino a quello di tenente colonnello ma deve risultare in eccedenza alle consistenze massime previste per i gradi di colonnello e di generale.

L'articolo 120, colmando una lacuna sin qui avvertita per gli ufficiali di complemento vincolati a rapporto di impiego, precisa che le leggi ed i regolamenti vigenti per gli ufficiali in servizio permanente si applicano agli ufficiali dei ruoli ad esaurimento istituiti con legge 20 settembre 1980, n. 574.

Mantenendo immutate le attuali caratteristiche dell'istituto dell'ausiliaria (articolo 121) si è ritenuto, per motivi essenzialmente equitativi, di estendere il trattamento economico dell'ausiliaria anche agli ufficiali collocati direttamente nella riserva o in congedo assoluto per ferite, lesioni o infermità dipendenti da cause di servizio (articolo 123).

In relazione ai nuovi limiti d'età stabiliti per la cessazione dal servizio permanente, con l'articolo 122 sono stati modificati e, per quanto possibile, unificati quelli per il collocamento in congedo assoluto.

Allo scopo di evitare la proliferazione delle promozioni degli ufficiali non in servizio e per dare il giusto valore alla iscrizione in ruoli d'onore, si è provveduto (articolo 124) a limitare tali iscrizioni al personale che riporti in servizio mutilazioni o invalidità da ascrivere ad una delle prime cinque categorie (anziché delle otto categorie) previste dal decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1976, n. 915.

Con l'articolo 125, infine, si sancisce, in conseguenza alle modifiche apportate

alla normativa di base, la sostituzione delle tabelle, annesse alla legge n. 113 del 1954, concernenti i limiti di età già indicati in premessa.

PARTE QUINTA

NORME DI DELEGA E FINALI.

L'articolo 126 prevede che la disciplina transitoria per il graduale passaggio dalla normativa vigente a quella prevista dalla presente legge venga stabilita mediante uno o più decreti delegati con effetti dal 1° gennaio 1989, in raccordo con le scadenze del 31 dicembre 1988 previste dalla legge 19 maggio 1986, n. 224.

Con l'articolo 127 sono definiti i principi ed i criteri direttivi ai quali devono essere informati i predetti decreti delegati e che riguardano:

previsione di norme concernenti l'unificazione di ruoli (per l'esercito: dei ruoli degli ufficiali medici, veterinari e farmacisti nel corpo sanitario e dei ruoli degli ufficiali commissari, di sussistenza e di amministrazione nel corpo di commissariato e amministrazione; per la marina: dei ruoli degli ufficiali medici e farmacisti nel corpo sanitario; per l'aeronautica: dei ruoli degli ingegneri, dei chimici e dei fisici nel corpo del genio aeronautico), comprensive delle modalità per l'iscrizione nei ruoli unificati e per l'avanzamento durante la prima fase di applicazione della legge;

costituzione dei nuovi ruoli (per l'esercito: ruolo speciale dell'arma dei carabinieri e dei corpi tecnico-logistici; per l'aeronautica: ruolo servizi speciale; per la guardia di finanza: ruolo speciale). È prevista altresì la possibilità di transito, con riserva di posti, degli ufficiali inferiori di complemento nei predetti ruoli speciali e in quelli già esistenti;

mantenimento in via transitoria della vigente disciplina sul reclutamento, salvaguardando le posizioni giuridiche e i diritti acquisiti dagli allievi e dagli aspiranti, nonché dai partecipanti a concorsi già banditi;

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

possibilità di optare per i vecchi limiti di età concessa agli ufficiali che siano raggiunti dagli stessi entro i cinque anni successivi all'entrata in vigore della legge e applicazione del limite di età del grado di provenienza agli ufficiali che abbiano optato per i vecchi limiti di età e siano poi stati promossi, qualora nel nuovo grado siano previsti dalla nuova legge limiti più bassi;

allineamento alla nuova normativa sull'avanzamento in un periodo di tempo compreso tra 1 e 8 anni, a seconda della situazione dei vari ruoli per quanto concerne titoli, esami, corsi e permanenza nei gradi. Il totale delle promozioni da conferire nell'arco del predetto periodo non potrà comunque eccedere il totale di quelle tabellari della nuova legge. Sono inoltre previste garanzie per gli ufficiali già valutati prima dell'entrata in vigore della legge;

abolizione dell'istituto dei vantaggi di carriera, con tutela dei diritti acquisiti dagli ufficiali frequentatori dei corsi in atto;

abolizione della posizione di « a disposizione » con conseguente rientro nel servizio permanente effettivo degli uffi-

ciali già collocati in detta posizione, che, se colonnelli o generali, non vengono più valutati (ad essi compete però la promozione alla vigilia se non hanno beneficiato di promozione nella « a disposizione »);

previsione che le inevitabili eccedenze connesse con l'applicazione della nuova legge, per un periodo di sei anni, siano calcolate sulla base della consistenza massima complessiva di ciascun grado (senza distinzione tra i ruoli). Gli ufficiali eccedenti saranno collocati in aspettativa per riduzione di quadri sino ai limiti di età;

applicazione delle nuove norme in materia di composizione delle commissioni di avanzamento a partire dalle valutazioni riferite ai quadri di avanzamento del 1989;

nomina al nuovo grado di generale d'armata per il capo di stato maggiore della difesa dall'entrata in vigore della legge;

applicazione della nuova disciplina concernente i periodi minimi di comando o di attribuzioni specifiche dopo un numero di anni pari a 3 volte le eventuali variazioni in aumento dei periodi stessi.

I N D I C E

| | | |
|----------|---|--------------|
| Parte I | Ruoli degli ufficiali dell'esercito, della marina, dell'aeronautica e della guardia di finanza | Art. 1 - 5 |
| Parte II | Reclutamento | |
| Titolo I | Reclutamento degli ufficiali in servizio permanente | |
| Capo I | Disposizioni comuni | Art. 6 - 11 |
| Capo II | Ufficiali dei ruoli normali | Art. 12 - 17 |
| Capo III | Ufficiali dei ruoli speciali | Art. 18 - 19 |
| Capo IV | Limiti di età per la nomina ad ufficiale dei ruoli normali e speciali | Art. 20 |
| Capo V | Ufficiali del ruolo tecnico-operativo dell'Arma dei carabinieri, del ruolo tecnico-amministrativo dell'esercito, del corpo degli specialisti della marina, del ruolo unico specialisti dell'aeronautica e del ruolo tecnico-operativo della guardia di finanza .. | Art. 21 |

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

| | | |
|------------|--|----------------|
| Titolo II | Reclutamento degli ufficiali di complemento | Art. 22 - 26 |
| Titolo III | Disposizioni per il tempo di guerra | Art. 27 |
| Parte III | Avanzamento | |
| Titolo I | Dell'avanzamento in generale | |
| Capo I | Norme fondamentali | Art. 28 - 30 |
| Capo II | Ruoli di anzianità | Art. 31 - 34 |
| Capo III | Autorità competenti ad esprimere giudizi sull'avanzamento | Art. 35 - 45 |
| Titolo II | Avanzamento degli ufficiali in servizio permanente effettivo | |
| Capo I | Valutazione per l'avanzamento | Art. 46 - 55 |
| Capo II | Quadri di avanzamento e promozioni | Art. 56 - 67 |
| Capo III | Non idoneità all'avanzamento | Art. 68 |
| Capo IV | Sospensione delle promozioni e rinnovazione dei giudizi di avanzamento | Art. 69 - 73 |
| Capo V | Rinnovazione di giudizio di avanzamento annullato | Art. 74 |
| Capo VI | Avanzamento per meriti eccezionali | Art. 75 - 76 |
| Capo VII | Norme particolari per l'avanzamento dei tenenti e dei sottotenenti dei ruoli normali | Art. 77 - 80 |
| Titolo III | Avanzamento degli ufficiali dei ruoli ad esaurimento | Art. 81 |
| Titolo IV | Avanzamento degli ufficiali dell'ausiliaria, della riserva e di complemento in congedo illimitato | |
| Capo I | Disposizioni comuni | Art. 82 - 83 |
| Capo II | Avanzamento degli ufficiali dell'ausiliaria e della riserva | Art. 84 - 85 |
| Capo III | Avanzamento degli ufficiali di complemento | Art. 86 - 91 |
| Titolo V | Avanzamento degli ufficiali del ruolo d'onore | Art. 92 - 94 |
| Titolo VI | Avanzamento in tempo di guerra | |
| Capo I | Norme di carattere generale | Art. 95 - 102 |
| Capo II | Promozione e avanzamento per meriti di guerra. Funzioni del grado superiore | Art. 103 - 107 |
| Capo III | Avanzamento degli ufficiali in particolari condizioni fisiche e degli ufficiali reduci dalla prigionia | Art. 108 - 111 |
| Parte IV | Modificazioni alla legge 10 aprile 1954, n. 113 | Art. 112 - 125 |
| Parte V | Norme di delega e finali | Art. 126 - 128 |